SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 luglio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle imprese e del made in Italy

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2024, n. **98**.

Regolamento recante attuazione dell'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con l'articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, concernente «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;

Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

Visti, in particolare, gli articoli 18, 19 e l'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, il quale prevede un colloquio del minore con il personale qualificato della struttura di prima accoglienza e demanda l'individuazione della procedura ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2016, recante «Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2016, n. 210;

Ritenuto di dover individuare le modalità e il procedimento per lo svolgimento del colloquio, in modo da assicurare un ascolto adeguato al grado di sviluppo e maturità del minore e la raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione del suo superiore interesse nell'adozione dei provvedimenti che lo riguardano;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il proprio parere in data 9 aprile 2020;

Acquisito il parere dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in data 3 marzo 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 12 ottobre 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua le modalità per lo svolgimento del colloquio con il minore straniero non accompagnato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, accolto nelle strutture di prima accoglienza, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Art. 2.

Modalità di svolgimento del colloquio

1. Il colloquio, svolto ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015, è effettuato il prima possibile e comunque non oltre tre giorni dall'ingresso del minore nella struttura di prima accoglienza.

2. L'incontro, nel pieno rispetto della sfera personale del minore, si svolge in ambienti idonei ad assicurare le migliori condizioni di ascolto, con l'adozione di ogni accorgimento necessario a mettere il minore a proprio agio, in relazione alla sua età e al suo grado di sviluppo.

3. Il colloquio avviene secondo un approccio partecipativo e dialogico, che assicuri un ascolto attivo del minore e una piena comunicazione con l'operatore che conduce il colloquio.

4. Ove le condizioni del minore lo richiedano, possono essere effettuate pause o interruzioni del colloquio e, se necessario, il rinvio della conclusione ad un successivo incontro.

5. Il colloquio è condotto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015, dall'assistente sociale o da uno psicologo dell'età evolutiva, ovvero da un educatore professionale socio-pedagogico o da un pedagogista. Al colloquio sono presenti il tutore o il soggetto che esercita anche in via provvisoria la responsabilità genitoriale e un mediatore culturale in grado di parlare una lingua che il minore possa comprendere.

6. L'operatore che conduce il colloquio è coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con consolidata esperienza nella tutela dei minori, che già svolgono attività di collaborazione con il Ministero dell'interno o con le prefetture.

7. L'operatore che conduce il colloquio e gli altri soggetti legittimati ad assistervi ai sensi dei commi 5 e 6 hanno l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni raccolti, anche dopo che i minori hanno lasciato la struttura.

Art. 3.

Contenuti del colloquio

1. Il colloquio è diretto ad approfondire la conoscenza della storia personale e familiare del minore e ad acquisire tutte le notizie utili per la sua protezione e per l'individuazione di un percorso di accoglienza personalizzato diretto alla realizzazione del superiore interesse del minore.

2. Il colloquio è strutturato nelle seguenti fasi:

a) informazione del minore sul contesto del colloquio, con la presentazione degli operatori, l'illustrazione delle modalità di svolgimento dello stesso e delle finalità a cui è diretto;

b) approfondimento della storia personale e familiare del minore, delle circostanze che hanno determinato la situazione di abbandono o di allontanamento del minore stesso dalla sua famiglia e dal suo Paese di origine o di provenienza, anche con riferimento alle sue aspettative future;

c) ricostruzione insieme al minore dei fatti dallo stesso narrati;

d) prospettazione e condivisione con il minore del progetto di accoglienza.

3. Ai fini dell'acquisizione delle notizie di cui al comma 2, lettera *b)*, in particolare è necessario:

a) raccogliere i dati anagrafici e verificare la possibilità di reperimento dei documenti di identità del minore;

b) evidenziare le lingue parlate dal minore e se lo stesso appartiene ad una minoranza linguistica o etnica;

c) ricostruire il vissuto del minore con riferimento al contesto del Paese di origine o di provenienza e al percorso scolastico seguito;

d) ricostruire le circostanze della partenza dal suo Paese di origine o di provenienza e del viaggio effettuato, ponendo in evidenza le esperienze vissute anche durante il viaggio e dopo l'arrivo in Italia;

e) ricostruire le relazioni familiari, affettive e amicali nel proprio Paese ed in Italia, anche con riferimento alla comunità etnica di appartenenza;

f) raccogliere elementi sulla presenza di familiari in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, al fine di valutare la possibilità di ricongiungimento;

g) evidenziare stati di particolare emotività o di vulnerabilità derivanti anche da violenze psichiche o fisiche o dall'essere stato vittima di tratta o altre forme di sfruttamento, nonché la presenza di bisogni specifici;

h) rilevare fatti o circostanze che potrebbero dare luogo alle misure di protezione internazionale o ad altre misure di protezione;

i) evidenziare le aspettative del minore in relazione al suo percorso di accoglienza.

Art. 4.

Conclusione del colloquio

1. Al termine del colloquio, l'operatore di cui all'articolo 2, comma 5, predispone, sottoscrivendola, una dettagliata relazione recante, oltre ai dati anagrafici del minore:

a) le informazioni utili per la ricostruzione della storia personale del minore;

b) le eventuali relazioni familiari, affettive ed amicali del minore, nonché i rapporti con la comunità etnica di riferimento;

c) gli eventuali profili di vulnerabilità;

d) i fatti e le circostanze che possano dar luogo all'attivazione delle forme di protezione;

e) le modalità di coinvolgimento del minore nel colloquio;

f) l'opinione del minore sul progetto di accoglienza prospettato.

2. La relazione di cui al comma 1 è inserita nella cartella sociale prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, che viene trasmessa ai servizi sociali del comune e alla procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni, competenti.

3. Qualora nel corso del colloquio emergano situazioni di vulnerabilità o particolari necessità anche sotto il profilo sanitario, ovvero l'esigenza di protezione internazionale o altra forma di protezione, l'operatore di cui all'articolo 2, comma 5, informa tempestivamente il responsabile della struttura di accoglienza ai fini dell'attivazione, da parte del tutore, ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale in via provvisoria, di ogni conseguente misura necessaria.

Art. 5.

Monitoraggio dell'attuazione

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni interessate monitorano l'attuazione del presente provvedimento, anche ai fini della valutazione di eventuali modifiche o integrazioni.

Art. 6.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento del colloquio è effettuato nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento ai principi di cui all'articolo 5 e alle garanzie di cui all'articolo 13 del predetto Regolamento (UE) 2016/679.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali, effettuato a norma del presente decreto, è individuato nel titolare del trattamento dei dati della struttura di prima accoglienza.

3. Il titolare del trattamento dei dati di cui al comma 2, a seguito di valutazione dell'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta, ai sensi all'articolo 24 del predetto Regolamento (UE) 2016/679, adeguate misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la verifica della corretta compilazione, la completezza, la tenuta e la tracciatura dei documenti contenuti nella cartella sociale di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, prevedendo altresì che tali cartelle siano custodite in locali, strutture o con dispositivi ad accesso limitato e che la trasmissione delle stesse avvenga attraverso canali sicuri.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 maggio 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1775

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86:

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4.- 4-*ter*. (*Omissis*)».

— Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2015, n. 214.

— La legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 2017, n. 93.

— Il decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 2018, n. 12.

— Si riporta il testo degli articoli 18, 19 e 19-*bis*, del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale):

«Art. 18 *(Disposizioni sui minori)*. — 1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.

2-*bis*. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fon-

dazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2-*ter*. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale.

3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.

5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.».

«Art. 19 *(Accoglienza dei minori non accompagnati)*. — 1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quarantacinque giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci, e gestite dal Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in attuazione della vigente normativa, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.

2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-*bis* ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

2-*bis*. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema.

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3-*bis*, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

3-*bis*. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio.

4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.

5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.

7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.

7-*bis*. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato del-

lo stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.

7-*ter*. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1.

7-*quater*. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.».

«Art. 19-bis *(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)*. — 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'in-terno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

3-*bis*. Le autorità di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste.

3-*ter*. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-*bis*, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami sociosanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

6-*bis*. L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle équipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-*ter*. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-*ter* e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro 5 giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.».

— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 4 maggio 2016, n. L 119.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, S.O. n. 123.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati):

«Art. 2 *(Definizione)*. — 1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è

altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.».

— Per il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, della citata legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati):

«Art. 9 *(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale)*. — 1. (*Omissis*).

2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. - 5. (*Omissis*)».

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse.

24G00114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2024, n. **99**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 20, 21 e 22;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-*bis*;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera *e)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare l'articolo 1, comma 372, che riduce del venti per cento il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi

dell'articolo 1, commi 2, lettera *a)*, 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare:

l'articolo 7 che al:

comma 2, lettera *a)*, n. 1, punto 1.1), modificando l'articolo 16, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 66 del 2010, ha istituito il terzo Ufficio centrale nell'ambito dell'ordinamento del Ministero della difesa;

comma 3, stabilisce espressamente che: «Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera *a)*, numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del *procurement* militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 annessi al presente decreto.»;

l'articolo 7-*ter*, laddove si stabilisce che «Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento.»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 4, laddove:

al comma 1, reca una complessiva riorganizzazione dell'Area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, attraverso, in particolare, la separazione delle cariche, delle funzioni e delle responsabilità fra il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti;

al comma 2, stabilisce che le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare, il Libro primo, titolo II, capi VI e VII, concernenti, rispettivamente, l'Area tecnico-amministrativa e l'Area tecnico-industriale, nonché il Libro quinto, titolo I, Capo I, articoli 964, 965 e 966, concernenti la definizione e la ripartizione degli organici di livello dirigenziale e non dirigenziale del personale civile della Difesa, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 novembre 2023 – Serie generale – n. 269;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 17 novembre 2023 – Serie generale – n. 269, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di organizzazione del Ministero della difesa, adottato a mente dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 marzo 2013, n. 72 - Serie generale – concernente la struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa 17 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti in data 2 febbraio 2024, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 410, concernente «Modifiche al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 (citato), in materia di soppressione della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, nonché funzioni, compiti responsabilità e dotazioni organiche della direzione generale dei lavori (GENIODIFE) e dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE)», adottato in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2023, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 20 aprile 2024;

Visto il decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 2016, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 2082, concernente «Collocazione ordinativa del Circolo ufficiali

delle forze armate d'Italia e del Raggruppamento autonomo della difesa»;

Visto il decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2020, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 2020, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 3106;

Vista la nota n. 28561 del 30 maggio 2024, con cui il Ministero della difesa, sulla proposta di riorganizzazione, ha reso l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 11 giugno 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della difesa

1. Ai fini dell'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa con le rimodulazioni organizzative, ordinative e funzionali delle strutture di livello dirigenziale generale centrali di vertice dell'area tecnico-amministrativa, recate dagli articoli 7 e 7-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e 4 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole «e del Segretario generale-direttore nazionale degli armamenti» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti»;

b) all'articolo 13, comma 6, lettera *d)*, le parole «nonché del segretario generale della Difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretario generale della difesa, del Direttore nazionale degli armamenti e»;

c) all'articolo 14:

1) al comma 2, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

«c-*bis*) l'Ufficio comunicazione Difesa;

c-*ter*) l'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica;»;

2) al comma 3, dopo le parole «del Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, della Direzione nazionale degli armamenti»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro può nominare un Direttore per la politica di difesa con funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare ed industriale. In particolare, il supporto si esplica ai fini dell'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e politica industriale e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nelle sue funzioni, il Direttore per la politica di difesa si raccorda con lo Stato maggiore della difesa, con la Direzione nazionale degli armamenti e con gli altri elementi di organizzazione dell'Amministrazione della difesa con competenza nelle materie di interesse. Il Direttore per la politica di difesa è scelto tra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore, o tra i dirigenti civili del ruolo dei dirigenti del Ministero, o appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra esperti in possesso di una preparazione altamente qualificata nel settore. Il Direttore per la politica di difesa, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, d'intesa con il Capo di Gabinetto, di un'apposita struttura nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto e risponde direttamente al Ministro.»;

d) all'articolo 15:

1) al comma 2, le parole «cura le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori dell'informazione e della comunicazione mediatica; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale;» sono soppresse;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'Ufficio comunicazione Difesa cura, sulla base delle direttive del Ministro, le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori della pubblica informazione e comunicazione; definisce, emana e coordina la comunicazione strategica della Difesa verificandone gli effetti in base agli obiettivi prefissati; con il supporto degli altri organi dell'Amministrazione della difesa, svolge attività di analisi dei media e dei social-media valutandone eventuali rischi per il Sistema di difesa nazionale promuovendo il processo delle lezioni identificate e delle lezioni apprese; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'Amministrazione della difesa. Gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei

carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti dipendono funzionalmente dall'Ufficio comunicazione Difesa.

3-*ter*. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica, sulla base delle direttive del Ministro, svolge attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive relative alla ricerca scientifica nei campi della sicurezza strategica e dell'innovazione tecnologica e per le attività di analisi predittiva nei campi della competizione militare e della resilienza del Sistema di Difesa nazionale. Coadiuva il Ministro nella stesura e aggiornamento dei contributi del Dicastero alla strategia di sicurezza nazionale, raccordandosi con i competenti organi dell'Amministrazione della difesa in materia di analisi dei rischi connessi alla sicurezza nazionale. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica si raccorda con l'Ufficio generale innovazione Difesa costituito presso lo Stato maggiore della Difesa e con il Centro alti studi difesa, ai quali fornisce le direttive e le priorità del Ministro.»;

e) all'articolo 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa è nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

2-*ter*. Il Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica è nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.»;

f) all'articolo 17:

1) comma 1, la cifra «145» è sostituita dalla seguente: «136»;

2) comma 4, le parole «e del Consigliere giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «, del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica di difesa»;

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. La posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera *d)*, elementi di informazione che concorrono alla redazione dei modelli dei documenti caratteristici dei responsabili degli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti.

4-*ter*. La posizione del Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3.»;

g) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole «al Consigliere giuridico,» sono inserite le seguenti: «al Direttore per la politica di difesa,»;

h) all'articolo 23, comma 2, lettera *e)*, le parole «e Direttore» sono sostituite dalle seguenti: «, di Direttore»;

i) all'articolo 24:

1) al comma 1, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

2) al comma 2:

2.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

2.2) la parola «amministrativa» è sostituita dalla seguente: «operativa»;

3) al comma 3, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore» e le parole «ad uno dei Vice segretari generali della difesa» sono sostituite dalle seguenti «al Sottocapo di stato maggiore della difesa, ovvero ad altra dipendente autorità centrale dell'area tecnico-operativa»;

4) al comma 5:

4.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

4.2) le parole «Capo di stato maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario generale»;

l) all'articolo 25:

1) al comma 1:

1.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

1.2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Il presidente, anche avvalendosi del vicepresidente, assicura il coordinamento degli organi del Circolo e sovrintende, per conto del consiglio di amministrazione, che tiene costantemente informato, all'attività del Circolo.»;

2) al comma 2, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

3) al comma 4, lettera *d)*, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

4) al comma 6, primo periodo, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»;

5) al comma 7, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

6) al comma 8:

6.1) alla lettera *c)*, dopo la parola «Circolo» sono inserite le seguenti: «, nonché le norme recanti istruzioni tecniche per l'attuazione del presente capo»;

6.2) alla lettera *e)*, dopo la parola: «ordine» sono inserite le seguenti: «alle attività del Circolo e»;

7) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esse sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa e del Gabinetto del Ministro della difesa.»;

8) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Ai fini del comma 8, i consiglieri possono accedere, anche individualmente e d'intesa con il direttore, agli atti riguardanti la gestione ordinaria.»;

9) al comma 10:

9.1) le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

9.2) le parole «Capo di stato maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario generale»;

10) al comma 11, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le risultanze delle verifiche, dei controlli e ispezioni, nonché degli accertamenti, sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa, del Gabinetto del Ministro della Difesa e del consiglio di amministrazione.»;

11) dopo il comma 13, è aggiunto, infine, il seguente:

«13-*bis*. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 21 esercita nei confronti del Circolo, il controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.»;

m) all'articolo 26, comma 3, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

n) all'articolo 27, comma 4, le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale»;

o) all'articolo 28, comma 2, le parole «del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato maggiore»;

p) all'articolo 31, comma 1, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

q) all'articolo 33, comma 3, dopo le parole «capo del servizio amministrativo,», sono inserite le seguenti: «previa deliberazione del consiglio di amministrazione,»;

r) all'articolo 37, comma 3, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore»;

s) all'articolo 84:

1) al comma 1, dopo le parole «capo reparto da lui delegato,» sono inserite le seguenti: «dal Vice direttore nazionale degli armamenti,»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I componenti del Comitato indicati al comma 1, sono nominati con decreto del Ministro della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di Segretario generale della difesa il Comitato è presieduto dal Vice segretario generale. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del Segretario generale della difesa.»;

t) all'articolo 88-*bis*, comma 1, lettera *b)*, le parole «attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento» sono sostituite dalle seguenti «attività connesse all'innovazione, alla ricerca tecnologica, allo sviluppo e all'approvvigionamento»;

u) all'articolo 89, al comma 1:

1) alla lettera *e)* le parole «e al Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,»;

2) alla lettera *g)* le parole «e al Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,»;

3) alla lettera *l)* le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

4) alla lettera *o)*:

4.1) all'alinea, le parole «e il Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti»;

4.2) al numero 4), le parole «e al Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,»;

5) alla lettera *t)*

5.1) al numero 1), dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, del Direttore nazionale degli armamenti»;

5.2) al numero 4), dopo le parole «Segretario generale della difesa e» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti, per quanto di competenza,»;

5.3) al numero 6), dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite, infine, le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti, per la parte di competenza»;

6) la lettera *bb)* è sostituita dalla seguente: «*bb)* sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attività di pubblica informazione e comunicazione destinate alla promozione del reclutamento nelle Forze armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Emana le direttive in materia di documentazione storica;»

v) all'articolo 91, comma 1, le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

z) all'articolo 92, comma 1, le parole: «, appartenente a Forza armata diversa da quella del Capo di stato maggiore della difesa» sono soppresse;

aa) all'articolo 95, comma 1, lettera *b)*, le parole «di cui all'articolo 106, comma 1, e 113, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 105-*bis*, comma 1, e 113, comma 2,» e le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti, per le direzioni dipendenti»;

bb) al Libro Primo, Titolo II, Capo VI, la Sezione I è sostituita dalla seguente:

«Sezione I - Direttore nazionale degli armamenti

Art. 103 *(Attribuzioni in campo nazionale del Direttore nazionale degli armamenti)*. — 1. Il Direttore nazionale degli armamenti:

a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione impartiti dal Ministro della difesa riguardanti le aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa, per la parte di competenza, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;

b) riceve dal Capo di stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attività di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma;

c) predispone, ai sensi dell'articolo 41 del codice, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa e alle attività di studio e sperimentazione;

d) supporta l'Autorità politica nell'ambito delle attività parlamentari nelle materie di competenza;

e) dirige, controlla e coordina le attività delle articolazioni di livello dirigenziale generale dipendenti;

f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza;

g) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione e agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di *memorandum*, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 144;

h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa:

1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della Difesa con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale negli ambiti afferenti all'industria e alla tecnologia, all'innovazione, alla ricerca tecnologica, alla sperimentazione, allo sviluppo, alla produzione e agli approvvigionamenti di competenza;

2) è responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti;

i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza;

l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, per il tramite del Segretario generale che esprime il parere di competenza, le linee generali dell'ordinamento e gli organici degli organismi dipendenti, nei limiti delle dotazioni complessive nonché la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi;

m) fornisce le indicazioni di competenza al Segretario generale della difesa per gli incarichi di direzione delle articolazioni dipendenti di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili;

n) individua e promuove in campo nazionale e internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi di armamento;

o) indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attività contrattuali di competenza dei dipendenti reparti e direzioni, nelle materie dell'approvvigionamento, dell'alienazione e della cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;

p) segue le attività promozionali, in Italia e all'estero, dell'industria d'interesse della difesa, sulla base degli indirizzi e priorità indicati dal Ministro della difesa e fornisce, per la parte di competenza, i propri contributi ai fini del relativo coordinamento;

q) assicura la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni dipendenti.

Art. 104 *(Attribuzioni in campo internazionale del Direttore nazionale degli armamenti).* — 1. Il Direttore nazionale degli armamenti:

a) partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini della difesa;

b) esercita il controllo sull'attuazione dei *memorandum* d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti tecnici e finanziari;

c) è responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro;

d) segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque comportano spese all'estero, nonché tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o più paesi;

e) segue le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa.

Art. 105 *(Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Direttore nazionale degli armamenti).* — 1. Il Direttore nazionale degli armamenti:

a) cura e gestisce, in coordinamento con il Capo di stato maggiore della difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali e internazionali e individua, unitamente ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza;

b) dirige, indirizza e controlla le attività connesse all'innovazione, alla ricerca tecnologica, alla ricerca scientifica e allo sviluppo, alla produzione e all'approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.»;

cc) dopo l'articolo 105 sono inserite le seguenti Sezioni:

«Sezione I-*bis* - Direzione nazionale degli armamenti»

Art. 105-*bis (Ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti).* — 1. La Direzione nazionale degli

armamenti, composta da sette strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinata:

a) Ufficio generale del Direttore nazionale degli armamenti, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Direttore nazionale degli armamenti, coordinamento generale delle attività della Direzione nazionale degli armamenti, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione; attività amministrative connesse alla formazione, stato giuridico e avanzamento del personale delle articolazioni dipendenti della Direzione nazionale degli armamenti;

b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica relative al centro di responsabilità amministrativa della Direzione nazionale degli armamenti;

c) I Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera *a)*, del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti alla cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale, controllo delle compensazioni industriali; registro nazionale delle imprese;

d) II Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica di acquisizione, attinente alle attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; infrastrutture; armonizzazione procedurale e standardizzazione degli aspetti tecnici connessi alle metodologie contrattuali di settore, sentito il II Reparto del Segretariato generale della difesa;

e) III Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualità, normazione tecnica; statistica; gestione dell'attività degli enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia industrie difesa;

f) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera *b)*, all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonché alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;

g) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera *b)*, all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;

h) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera *b)*, all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;

i) Direzione armamenti aeronautici e aeronavigabilità (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera *b)*, all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza.

2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

3. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Direttore nazionale degli armamenti e il Vice direttore nazionale degli armamenti di cui si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza, con particolare riferimento al procurement degli armamenti. Alle medesime direzioni, reparti e uffici è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile.

4. I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate.

5. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati alla Direzione nazionale degli armamenti, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo 113.

Sezione I-*ter* - Segretario generale della difesa

Art. 105-*ter (Attribuzioni del Segretario generale della difesa).* — 1. Il Segretario generale della difesa:

a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione impartiti dal Ministro della difesa, riguardanti l'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di competenza, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;

b) emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile della Difesa, supporta l'Autorità politica nell'ambito delle attività parlamentari nelle materie di competenza, segue le problematiche sindacali del personale civile, compresa la contrattazione decentrata, e militare, fatte salve le competenze dello Stato maggiore della difesa;

c) indirizza, controlla e coordina le attività delle direzioni generali di cui all'articolo 113, comprese le relative attività contrattuali per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;

d) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di propria competenza, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti;

e) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell'area tecnico-amministrativa per la parte di competenza;

f) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, le linee generali dell'ordinamento degli organismi dipendenti, gli organici e la relativa ripartizione nei limiti delle dotazioni complessive;

g) inoltra al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento degli organismi dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti, gli organici e la relativa ripartizione nei limiti delle dotazioni complessive della Direzione nazionale degli armamenti;

h) fornisce indicazioni di competenza al Ministro della difesa per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili, sulla base delle indicazioni del Direttore nazionale degli armamenti, limitatamente a quelli collocati alle sue dipendenze;

i) propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare alle direzioni generali e agli organismi dell'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di competenza. La proposta di conferimento incarico per i dirigenti civili ha luogo d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, con il Direttore nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico industriale della difesa per la parte di competenza e con i Capi di stato maggiore di Forza armata per gli enti di Forza armata di cui all'articolo 49 del codice;

l) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del Capo di stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la definizione delle attività connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile;

m) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore;

n) assicura il coordinamento del contenzioso dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale, ferma restando la gestione del contenzioso attribuita alla competenza delle direzioni generali e delle direzioni di cui all'articolo 105-*bis*, comma 1, della Direzione nazionale degli armamenti.»;

dd) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

«Art. 106 *(Ordinamento del Segretariato generale della difesa).* — 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da tre strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:

a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;

b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica relative al centro di responsabilità amministrativa del Segretariato generale della difesa;

c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa nonché di impiego del relativo personale; supporto alla Direzione nazionale degli armamenti per l'elaborazione delle linee generali dell'ordinamento e degli organici degli organismi dipendenti, nonché della ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi; politiche di reclutamento, formazione, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti; sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa; contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; antinfortunistica e prevenzione;

d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo e monitoraggio dei flussi della spesa, nonché emanazione di direttive in materia di attività amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; aspetti giuridici connessi al controllo delle esportazioni e degli investimenti diretti esteri in entrata e in uscita; coordinamento degli aspetti giuridici connessi alla stipula e all'attuazione degli accordi internazionali e dei *memorandum* di intesa di competenza del Segretariato generale della difesa, delle Direzioni generali e della Direzione nazionale degli armamenti. Il reparto cura i rapporti con la Corte dei conti e con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per i provvedimenti di competenza delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 113, sulla base di relazioni tecniche all'uopo predisposte dai competenti elementi di organizzazione interessati;

e) III Reparto - Contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, coordina il contenzioso dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e cura, sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle strutture interessate, l'attività consultiva, il contenzioso, le transazioni, ivi compresi gli accordi bonari e le procedure arbitrali, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia, afferenti alle competenze delle strutture di cui al presente articolo e all'art. 113, con esclusione di quelle relative al personale; liquida i danni alle proprietà private; tratta l'infortunistica ordinaria e quella relativa ad attività regolate da accordi o convenzioni internazionali.

2. Ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e il Vice segretario generale di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa, per la parte di competenza. Ai medesimi reparti e uffici è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile.

3. I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate.

4. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e

dei posti di funzione di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo 113.»;

ee) l'articolo 107 è abrogato;

ff) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

«Art. 108 *(Incompatibilità con le cariche di direttore centrale e di direttore generale).* — 1. Le cariche di direttore centrale e di direttore generale, sono incompatibili con l'esplicazione delle funzioni di capo di uno dei Corpi tecnico-logistici delle Forze armate.

2. Se il capo di uno dei Corpi tecnico-logistici delle Forze armate è titolare di una delle cariche di cui al comma 1, fatta salva la partecipazione alle commissioni di avanzamento, ove prevista dal codice, le funzioni di capo del Corpo sono assegnate ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso Corpo impiegato in ente della Forza armata di appartenenza.»;

gg) all'articolo 109:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «L'Ufficio amministrazioni speciali»;

2) al comma 1, le parole «Il Raggruppamento autonomo della difesa e l'Ufficio amministrazioni speciali sono» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio amministrazioni speciali è» e le parole «di un» sono sostituite dalla seguente: «del»;

hh) all'articolo 110, comma 1, le parole «si avvale il Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale», e le parole «di cui agli articoli 103, 104 e 105» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 103, 104, 105 e 105-*ter*»;

ii) all'articolo 111, comma 1:

1) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa;»;

2) dopo la lettera *g)* è inserita, infine, la seguente:

«g-*bis*) monitora l'andamento della spesa e provvede all'analisi e alla valutazione della stessa.»;

ll) all'articolo 113, comma 4, dopo le parole «nell'ambito del Segretariato generale,» sono inserite le seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti,»;

mm) all'articolo 123, comma 3, le parole «Segretario generale della difesa -» sono soppresse;

nn) all'articolo 127, comma 1, le parole «Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale degli armamenti»;

oo) all'articolo 134, comma 1, le parole «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

pp) alla rubrica della sezione II, del capo VII, del titolo II del Libro primo, le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

qq) all'articolo 144:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Enti dipendenti dal Direttore nazionale degli armamenti»;

2) ai commi 1 e 2, le parole «Segretario generale della difesa», ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

rr) all'articolo 246, comma 6, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

ss) all'articolo 251, comma 2, dopo le parole «d'intesa con» sono inserite le seguenti: «lo Stato maggiore della difesa,» e dopo le parole «Forza armata,» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,»;

tt) all'articolo 252:

1) al comma 1, le parole «e del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti»;

2) al comma 4 le parole «ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera *s)*» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 105-*ter*, comma 1, lettera *m)*»;

uu) all'articolo 253, comma 5, dopo le parole «nonché il Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

vv) all'articolo 257, comma 4, dopo le parole «il Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,»;

zz) all'articolo 258, comma 1, le parole «e dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretariato generale della difesa e dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

aaa) all'articolo 261, comma 1, la parola «sentito» è sostituita dalle seguenti: «sentiti la Direzione nazionale degli armamenti per gli aspetti di competenza e»;

bbb) all'articolo 262, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale o del Direttore nazionale degli armamenti, per quanto attiene ai servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero del Capo di stato maggiore della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa;»;

ccc) all'articolo 263, comma 2, alla lettera *f)*, dopo le parole «d'intesa con» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,» e le parole «e gli Stati maggiori» sono sostituite dalle seguenti: «, gli Stati maggiori»;

ddd) all'articolo 312:

1) al comma 1, le parole «e il Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti»;

2) al comma 2, le parole «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-*bis*»;

3) al comma 3, le parole «La Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero del-

la difesa» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio»;

eee) all'articolo 323, comma 1, lettera *b)*, le parole «e il Segretariato generale della difesa», sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti»;

fff) all'articolo 343:

1) al comma 1, le parole «e il Segretariato generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico industriale,»;

2) al comma 2:

2.1) lettera *a)*, numero 1), le parole «e dal Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale e della Direzione nazionale degli armamenti»;

2.2) alla lettera *b)*, numero 1), le parole «o dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «o dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

2.3) alla lettera *c)*, numero 1), la partizione 1.3) è sostituita dalla seguente: «1.3) dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Le variazioni di cui ai numeri 1.2 e 1.3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.»;

ggg) all'articolo 360, comma 4, le parole «dalla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-*bis*»;

hhh) all'articolo 403:

1) comma 2, le parole «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio» e le parole «denominata «Direzione»» sono sostituite dalle seguenti: «denominato «Ufficio centrale»»;

2) al comma 3, le parole «la Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale» e le parole «La Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale»;

3) al comma 4, le parole «dalla Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio centrale»;

4) al comma 5, le parole «La Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale»;

5) al comma 7, le parole «la Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale»;

iii) agli articoli 404, commi 5, 7 e 21 e 405, commi 1, 7, 8, 10 e 12, ovunque ricorrano, le parole «La Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale»; le parole «dalla Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio centrale» e le parole «alla Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale»;

lll) all'articolo 405, comma 2, le parole «Segretariato generale della difesa/DNA» sono sostituite dalle seguenti: «Segretariato generale della difesa e alla Direzione nazionale degli armamenti»;

mmm) all'articolo 431:

1) al comma 1, le parole «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-*bis*»;

2) comma 2, le parole «del direttore della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio»;

nnn) all'articolo 448, comma 1, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, dal Direttore nazionale degli armamenti»;

ooo) all'articolo 463, comma 1:

1) lettera *b)*, dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, la Direzione nazionale degli armamenti»;

2) lettera *c)*, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, il Direttore nazionale degli armamenti»;

ppp) all'articolo 465, comma 6, dopo le parole «Segretario generale» sono inserite le seguenti: «, dal Direttore nazionale degli armamenti»;

qqq) all'articolo 538:

1) comma 1, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, il Direttore nazionale degli armamenti»;

2) comma 2, le parole «dai competenti uffici del Segretariato generale della difesa, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dei comandi territoriali e dei comandi di grandi unità autonome,» sono sostituite dalle: «dalla Direzione di amministrazione generale della difesa, dalle Direzioni di amministrazione delle Forze armate, dalla Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, »;

rrr) all'articolo 540:

1) comma 1, dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, alla Direzione nazionale degli armamenti»;

2) comma 2, dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, alla Direzione nazionale degli armamenti»;

sss) all'articolo 543, comma 1, lettera *a)* dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e al Direttore nazionale degli armamenti»;

ttt) all'articolo 555, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e alla Direzione nazionale degli armamenti»;

uuu) all'articolo 556:

1) comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-*bis*) il Direttore nazionale degli armamenti, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito della Direzione nazionale degli armamenti;»;

2) comma 2, le parole «e del Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segre-

tario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti»;

vvv) all'articolo 557, comma 3, le parole «o al Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, al Segretariato generale della difesa o alla Direzione nazionale degli armamenti»;

zzz) all'articolo 558, comma 1:

1) dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

2) dopo le parole: «per l'area tecnico-industriale» sono inserite le seguenti: «di rispettiva competenza»;

aaaa) all'articolo 560:

1) comma 1, dopo le parole «al Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, alla Direzione nazionale degli armamenti»;

2) comma 2, dopo le parole: «Segretariato generale» sono inserite le seguenti: «, la Direzione nazionale degli armamenti»;

3) comma 3, le parole «o del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,»;

bbbb) all'articolo 561, comma 1, dopo le parole «il Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «, il Direttore nazionale degli armamenti»;

cccc) all'articolo 564, comma 2, le parole «o del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,»;

dddd) all'articolo 573, comma 2, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «o del Direttore nazionale degli armamenti, in relazione agli aspetti di rispettiva competenza»;

eeee) all'articolo 617, comma 1, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

ffff) all'articolo 699:

1) comma 3:

1.1) le parole «e il Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti»;

1.2) dopo le parole «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «o la Direzione nazionale degli armamenti»;

2) comma 10, dopo le parole «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «o del Direttore nazionale degli armamenti»;

gggg) all'articolo 1024, comma 1:

1) alla lettera *f)* le parole «e Direttore nazionale degli armamenti» sono soppresse;

2) dopo la lettera *f)* è inserita la seguente: «*f-bis*) Direttore nazionale, il Direttore nazionale degli armamenti;»;

3) alla lettera *g)* dopo le parole «il Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti,»;

hhhh) all'articolo 1038:

1) alla rubrica e al comma 1, le parole «e del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti»;

2) al comma 3, dopo le parole «del Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e della Direzione nazionale degli armamenti»;

iiii) all'articolo 1044:

1) alla rubrica le parole «e delle direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «, delle articolazioni del Segretariato generale, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti e degli Uffici centrali»;

2) al comma 1, alinea, le parole «, del commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra,» sono sostituite dalle seguenti: «, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti, degli Uffici centrali e dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa,»;

3) al comma 5, le parole «della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio»;

llll) all'articolo 1051, al comma 3, le parole «il Segretario generale verifica» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale, d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti per la parte di competenza, verifica».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla costituzione del Centro di responsabilità amministrativa della Direzione nazionale degli armamenti con la legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, il Centro di responsabilità amministrativa del Segretariato generale della difesa assicura il funzionamento della Direzione nazionale degli armamenti, nonché il regolare espletamento delle funzioni assegnate ai relativi elementi di organizzazione di livello dirigenziale generale e non generale, così come definite dal presente regolamento.

2. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni ciascuna struttura di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze ai medesimi attribuiti dalla previgente disciplina.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, il Vice segretario generale della difesa, i dirigenti con incarico di livello generale e non generale, civili e militari, mantengono l'incarico dirigenziale già conferito alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla naturale scadenza ovvero, per i dirigenti di livello generale e non generale, civili e militari, le cui strutture sono state modificate dalla riorganizzazione di cui al presente decreto, fino al completamento

delle procedure di interpello o di nomina, se anteriore alla scadenza.

Art. 3.

Divieto di nuovi o maggiori oneri

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 giugno 2024

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2865

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riportano gli articoli 20,21 e 22 del decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 20 *(Attribuzioni)*. — 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.

2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

«Art. 21 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale.

2. L'articolazione del Ministero è definita dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.».

«Art. 22 *(Agenzia Industrie Difesa)*. — 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112:

«Art. 17 *(Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale)*. — 1. *Omissis*.

1-*bis*. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.».

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «Codice dell'ordinamento militare», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106.

— La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2012, n. 265.

— La legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante: «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 2013, n. 13.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante: «Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2013, n. 92.

— I decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera *e)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244», sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 2014, n. 34.

— Si riporta il comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300:

«372. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa è ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede alle consequenziali modificazioni della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.».

— Il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2016, n. 126.

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017, n. 143.

— Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *a)*, 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2020, n. 29.

— La legge 5 agosto 2022, n. 119, recante: «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2022, n. 189.

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, lettera *a)* n. 1, punto 1.1), 3; articolo 7-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2023, n. 95:

«Art. 7 *(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)*. — 1. *Omissis*.

2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *e)*, le parole: "due uffici centrali" sono sostituite dalle seguenti: "tre uffici centrali";

1.2) alla lettera *g)*, le parole: "Commissariato generale per le onoranze ai Caduti" sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa";

2) al comma 2, dopo le parole: "l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del libro secondo, dal capo II del titolo III del libro terzo e dal regolamento";

b) - i) Omissis.

3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera *a)*, numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 annessi al presente decreto.».

«Art. 7-*ter (Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa)*. — 1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2023, n. 144:

«Art. 4 *(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)*. — 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro primo, titolo III, capo II:

1) all'articolo 16, comma 2, le parole: "articolata in" sono sostituite dalle seguenti: "articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle" e le parole: "e gli uffici centrali sono disciplinati" sono sostituite dalle seguenti: "e negli uffici centrali, è disciplinata";

b) al libro primo, titolo III, capo III:

1) all'articolo 25, comma 2, lettera *b)*, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;";

2) all'articolo 28:

2.1) al comma 1, dopo le parole: "il Segretario generale della difesa," sono inserite le seguenti: "il Direttore nazionale degli armamenti,";

2.2) al comma 2, dopo le parole: "limitatamente ai compiti militari dell'Arma," sono inserite le seguenti: "per il Direttore nazionale degli armamenti";

3) all'articolo 33, comma 1, lettera *b)*, le parole: "e direzioni del Segretariato generale" sono sostituite dalle seguenti: "coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti";

c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:

1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: "Direttore nazionale degli armamenti";

2) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Art. 40 *(Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti)*. — 1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.

3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.";

3) all'articolo 41:

3.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti";

3.2) al comma 1:

3.2.1) all'alinea, le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";

3.2.2) alla lettera *b)*, le parole: "e tecnico-amministrativa della Difesa" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma";

3.2.3) la lettera *c)* è abrogata;

3.2.4) alla lettera *d)*, le parole: "nell'area tecnico-amministrativa e" sono soppresse e le parole: "Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";

3.3) al comma 2, le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";

4) all'articolo 42:

4.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti";

4.2) al comma 1:

4.2.1) all'alinea, le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";

4.2.2) alla lettera *a)*, dopo le parole: "i direttori generali del Ministero" sono inserite le seguenti: "facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti";

4.2.3) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;";

4.2.4) alla lettera *c)* le parole: "del Segretariato generale della difesa, disciplinato", sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata";

d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:

1) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: "Direzione nazionale degli armamenti";

2) all'articolo 43:

2.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Competenze della Direzione nazionale degli armamenti";

2.2) al comma 1, le parole: "il Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione nazionale degli armamenti" e le parole: "la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "l'innovazione e la ricerca tecnologica";

2.3) al comma 2, le parole: "del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti" e le parole: "dall'articolo 106 del" sono sostituite dalla seguente: "dal";

3) all'articolo 44, comma 1, le parole: "il Segretariato generale della Difesa" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione nazionale degli armamenti";

e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II è inserita la seguente:

"Sezione II-bis

Segretario generale della difesa

Art. 44-*bis (Configurazione della carica di Segretario generale della difesa)*. — 1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.

2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.

3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.

Art. 44-*ter (Organi di supporto del Segretario generale della difesa)*. — 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:

a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale

di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.";

f) al libro primo, titolo III, capo V:

1) all'articolo 47:

1.1) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "dal Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti";

1.2) al comma 3, le parole: "dal Segretariato generale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti";

2) all'articolo 50, comma 1, le parole: ", nominato con decreto del Ministro della difesa," sono soppresse;

g) al libro primo, titolo III, capo VI:

1) all'articolo 54, comma 2, lettera *c)*, numero 3), dopo le parole: "Segretario generale della difesa" sono inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti";

2) all'articolo 57, comma 4, lettera *c)*, numero 3), dopo le parole: "Segretario generale della difesa" sono inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti";

h) al libro secondo:

1) all'articolo 282, comma 3, lettera *a)* le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";

2) all'articolo 306:

2.1) al comma 4, le parole: "la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficio centrale competente";

2.2) al comma 5-*bis*, le parole: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio centrale competente";

3) all'articolo 307, comma 10, le parole: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio centrale competente";

4) all'articolo 324, comma 10, le parole: "alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio centrale competente";

5) all'articolo 357, comma 1, le parole: "segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "direttore dell'Ufficio centrale competente";

i) al libro terzo:

1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: "Segretariato generale della difesa" sono inserite le seguenti: "e alla Direzione nazionale degli armamenti";

l) al libro quarto:

1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: "e, per quanto di interesse," sono inserite le seguenti: "il Direttore nazionale degli armamenti e";

2) all'articolo 833-*bis*, comma 2, le parole: "della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente";

3) all'articolo 909, comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: "Segretario generale" sono inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti";

4) all'articolo 1041:

4.1) al comma 1, le parole: "partecipa, quale componente," sono sostituite dalle seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,";

4.2) al comma 2:

4.2.1) all'alinea, le parole: "Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa," sono sostituite dalle seguenti: "Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,";

4.2.2) alla lettera *a)*, le parole: "il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa," sono sostituite dalle seguenti: "il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,";

5) all'articolo 1094:

5.1) al comma 2-*bis*, le parole: "e Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: ", Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti";

5.2) al comma 3, le parole: "e il Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: ", il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti";

6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;";

7) all'articolo 1380, comma 3, lettera *d)*, dopo le parole: "Segretario generale," sono inserite le seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti,";

8) all'articolo 1473, comma 1:

8.1) dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

"e-*bis*) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;";

8.2) alla lettera *f)*, le parole: "ed e)" sono sostituite dalle seguenti: ", *e)* ed e-*bis*)";

m) al libro nono:

1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: "del Segretariato generale della difesa," sono inserite le seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti,";

2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: "dal Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti";

3) all'articolo 2259-*ter*:

3.1) al comma 2, le parole: "per l'area" sono sostituite dalle seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree";

3.2) al comma 3, dopo le parole: "del Segretario generale della difesa," sono inserite le seguenti: "del Direttore nazionale degli armamenti,".

2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.

2-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.

3-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— Si riportano le rubriche dei Libri: Primo, Titolo II, capi VI e VII e Libro Quinto, Titolo I, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2023, n. 95:

«Libro Primo

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Titolo II

Amministrazione della difesa

Capo VI

Area tecnico amministrativa

Capo VII

Area tecnico industriale

Libro quinto

PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

Titolo I

Personale civile

Capo I

Ripartizione delle dotazioni organiche».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164 recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 2023, n. 269.

— Il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, recante Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2013, n. 72.

— Il decreto del Ministro della difesa 17 gennaio 2024 recante «Modifiche al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, in materia di soppressione della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, nonché funzioni, compiti responsabilità e dotazioni organiche della direzione generale dei lavori (GENIODIFE) e dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE)» pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa 20 aprile 2024, dispensa n. 11.

— Il decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 2016, concernente «Collocazione ordinativa del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia e del Raggruppamento autonomo della difesa», è registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 2016, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 2082.

— Il decreto del Ministro della Difesa 24 settembre 2020, reca la individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive.

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 7 e 7-*ter*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli artt. 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 37, 88-*bis*, 89, 91, 92, 95, 109, 110, 111, 113, 123, 127, 134, 144, 246, 251, 252, 253, 257, 258, 261, 262, 263, 312, 323, 343, 360, 403, 404, 405, 431, 448, 463, 465, 538, 540, 543, 555, 556, 557, 558, 560, 561, 564, 573, 617, 699, 1024, 1038, 1044 e 1051 del citato d.P.R. n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Organi referenti)*. — 1. Il Consiglio esamina i problemi generali e tecnici attinenti alla difesa nazionale su relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e, secondo le rispettive competenze, su relazione del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, degli altri Ministri componenti ordinari o invitati alla seduta, i quali ne sono stati incaricati, ovvero, d'ordine del Ministro della difesa, su rapporto del Capo di stato maggiore della difesa o anche su rapporto del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, del Capo di stato maggiore della Marina militare, del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare*, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti.*».

«Art. 13 *(Ufficio di segreteria del Consiglio)*. — 1.-5. *Omissis*.

6. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti:

a) assistenza al segretario per la preparazione delle riunioni del Consiglio, nonché per l'esecuzione delle determinazioni del Consiglio stesso;

b) supporto conoscitivo e organizzativo al segretario per le attività del Consiglio e dei comitati costituiti ai sensi dell'articolo 8;

c) supporto alle commissioni operanti ai sensi dell'articolo 8, ai fini dell'informazione nonché dell'elaborazione di ricerche, documentazione e studi, anche giuridico-normativi, nelle singole questioni attribuite alle commissioni stesse;

d) collegamento con le segreterie delle competenti commissioni parlamentari, con i gabinetti dei Ministri componenti e partecipanti al Consiglio, con gli uffici degli stati maggiori*, del Segretario generale della Difesa, del Direttore nazionale degli armamenti e* del consigliere militare del Presidente della Repubblica;

e) predisposizione e aggiornamento di informazioni e documentazione riguardanti la situazione della sicurezza e della difesa;

f) tutela della riservatezza degli atti e della documentazione;

g) attività strumentali al funzionamento dell'Ufficio e inerenti, in particolare, la gestione amministrativo-contabile, l'archivio, il personale e l'organizzazione.

7.-9. *Omissis*.».

«Art. 14 *(Uffici di diretta collaborazione)*. — 1. *Omissis*.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la segreteria del Ministro;

b) l'Ufficio di Gabinetto;

c) l'Ufficio legislativo;

c-bis*) l'Ufficio comunicazione Difesa;*

c-ter*) l'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica;*

d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa*, della Direzione nazionale degli armamenti* e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonché per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.

4.-5. *Omissis*.

5-bis. *Il Ministro può nominare un Direttore per la politica di difesa con funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare ed industriale. In particolare il supporto si esplica ai fini dell'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e politica industriale e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nelle sue funzioni, il Direttore per la politica di difesa si raccorda con lo Stato maggiore della difesa, con la Direzione nazionale degli armamenti e con gli altri elementi di organizzazione dell'Amministrazione della difesa con competenza nelle materie di interesse. Il Direttore per la politica di difesa è scelto tra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore, o tra i dirigenti civili del ruolo dei dirigenti del Ministero, o appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra esperti in possesso di una proposta altamente qualificata nel settore. Il Direttore per la politica di difesa, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, d'intesa con il Capo di Gabinetto, di una apposita struttura nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto e risponde direttamente al Ministro.*

6-8. *Omissis*.».

«Art. 15 *(Funzioni degli uffici di diretta collaborazione)*. — 1. *Omissis*.

2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 3; cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attività politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; in materia di politica militare svolge attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive e delle decisioni del Ministro, anche con riguardo agli effetti finanziari, alla rilevazione delle problematiche da affrontare, alla verifica degli effetti delle determinazioni assunte,

nonché alla promozione di iniziative scientifiche e culturali di settore, in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa; cura le attività di rappresentanza e quelle di cerimoniale del Ministro; predispone il materiale per gli interventi del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei dirigenti del Ministero e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due o più Vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali e ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto è articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresì, gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.

3.*Omissis*.

3-bis. *L'Ufficio comunicazione Difesa cura, sulla base delle direttive del Ministro, le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori della pubblica informazione e comunicazione; definisce, emana e coordina la comunicazione strategica della Difesa verificandone gli effetti in base agli obiettivi prefissati; con il supporto degli altri organi dell'Amministrazione della difesa, svolge attività di analisi dei media e dei social-media valutandone eventuali rischi per il Sistema di difesa nazionale promuovendo il processo delle lezioni identificate e delle lezioni apprese; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'Amministrazione della difesa. Gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti dipendono funzionalmente dall'Ufficio comunicazione Difesa.*

3-ter. *L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica, sulla base delle direttive del Ministro, svolge attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive relative alla ricerca scientifica nei campi della sicurezza strategica e dell'innovazione tecnologica e per le attività di analisi predittiva nei campi della competizione militare e della resilienza del Sistema di Difesa nazionale. Coadiuva il Ministro nella stesura e aggiornamento dei contributi del Dicastero alla strategia di sicurezza nazionale, raccordandosi con i competenti organi dell'Amministrazione della difesa in materia di analisi dei rischi connessi alla sicurezza nazionale. L'Ufficio coordinamento studi strategici e innovazione tecnologica si raccorda con l'Ufficio generale innovazione Difesa costituito presso lo Stato maggiore della Difesa e con il Centro alti studi difesa, ai quali fornisce le direttive e le priorità del Ministro.*

4-5. *Omissis*.».

«Art. 16 *(Responsabili degli uffici di diretta collaborazione)*. — 1.-2. *Omissis*.

2-bis. *Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa è nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.*

2-ter. *Il Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica è nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.*

3-6. *Omissis*.».

«Art. 17 *(Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, è stabilito complessivamente in *136* unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-3. *Omissis*.

4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione del Portavoce *del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica di difesa* si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4-bis. *La posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera* d)*, elementi di informazione che concorrono alla redazione dei modelli dei documenti caratteristici dei responsabili degli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti.*

4-ter. *La posizione del Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3.*».

«Art. 19 *(Trattamento economico)*. — 1-2. *Omissis*.

3. Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, *al Direttore per la politica di difesa,* a tre Vice capo di Gabinetto, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

4-12. *Omissis*.».

«Art. 23 *(Iscritti al Circolo)*. — 1. *Omissis*.

2. Gli iscritti a titolo d'onore, esentati dal pagamento delle quote, sono:

a) il Presidente della Repubblica e i Presidenti emeriti della Repubblica;

b) il Ministro della difesa e i precedenti Ministri della difesa;

c) i Sottosegretari di Stato per la difesa in carica;

d) gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza decorati di Medaglia d'oro al valor militare;

e) gli ufficiali che hanno ricoperto le cariche di Capo di Stato maggiore della difesa, di Segretario generale della difesa*, di Direttore* nazionale degli armamenti, di Capo di Stato maggiore di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, dopo la cessazione dal servizio;

f) alte personalità che hanno acquisito titoli significativi di benemerenza, nel campo militare e civile, con deliberazione del consiglio di amministrazione preventivamente comunicata al Ministro della difesa.

3-7. *Omissis*.».

«Art. 24 *(Ordinamento del Circolo)*. — 1. Il Circolo è posto ordinativamente alle dipendenze del *Capo di stato maggiore* della difesa.

2. Il *Capo di stato maggiore* della difesa esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento del Circolo, nell'ambito della pianificazione generale dell'area tecnico-*operativa*, nonché di controllo sull'ente, tenendone informato il Ministro della difesa.

3. Il *Capo di stato maggiore* della difesa può delegare le funzioni di cui al comma 2 *al Sottocapo di stato maggiore della difesa, ovvero ad altra dipendente autorità centrale dell'area tecnico-operativa.*

4. *Omissis*.

5. Il *Capo di stato maggiore* della difesa, sentito il *Segretario generale* della difesa, può assegnare al Circolo un contingente di personale militare e civile tra le unità in servizio e, comunque, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti per il relativo personale.

6-8. *Omissis*.».

«Art. 25 *(Organi del Circolo)*. — 1. Il presidente è ufficiale generale, anche appartenente ad una delle categorie di personale in conge-

do e iscritto a domanda al Circolo. È nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del *Capo di stato maggiore* della difesa. Rappresenta l'organismo nei rapporti con l'Amministrazione della difesa e verso l'esterno, secondo gli indirizzi e le decisioni del consiglio di amministrazione, al quale risponde del proprio operato. Si avvale di un vicepresidente, ai sensi del comma 5. *Il presidente, anche avvalendosi del vicepresidente, assicura il coordinamento degli organi del Circolo e sovrintende per conto del consiglio di amministrazione, che tiene costantemente informato, all'attività del Circolo.*

2. Il direttore è tratto dagli ufficiali generali o colonnelli in servizio delle Forze armate, e nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del *Capo di stato maggiore* della difesa, da cui dipende, sentito il consiglio di amministrazione agli effetti della gestione ordinaria. Limitatamente all'ambito della gestione erariale e delle relative attività, svolge le funzioni di cui all'articolo 449.

3. *Omissis*.

4. Ai fini della gestione ordinaria, di cui all'articolo 27, il direttore assicura:

a) la corretta applicazione della normativa;

b) l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) il regolare svolgimento di tutte le attività del Circolo;

d) la predisposizione e la presentazione, nei termini previsti, del bilancio di previsione e del rendiconto generale, concernente la gestione ordinaria, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione e all'approvazione del *Capo di stato maggiore* della difesa, cui compete il potere di vigilanza, ai sensi dell'articolo 24, comma 2.

5. *Omissis*.

6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni *due mesi* e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del comma 1.

7. Agli effetti dell'articolo 24 e dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il consiglio di amministrazione relaziona il *Capo di stato maggiore* della difesa, per il tramite del Presidente, in ordine a eventuali situazioni problematiche insorte nei rapporti funzionali con il direttore, rispetto ai compiti di gestione ordinaria.

8. Il Consiglio di amministrazione, con riguardo alla gestione ordinaria:

a) sovrintende alle attività del Circolo;

b) delibera il bilancio di previsione e il rendiconto generale, relativo alla gestione ordinaria, da sottoporre all'approvazione del Segretario generale della difesa, ai sensi del comma 4, lettera *d)*;

c) propone, per l'approvazione del Ministro della difesa, le norme interne di funzionamento e quelle per la regolamentazione delle relative attività e dei servizi resi dal Circolo*, nonché le norme recanti istruzioni tecniche per l'attuazione del presente capo*;

d) delibera le spese di straordinaria amministrazione;

e) indirizza il direttore in ordine *alle attività del Circolo e* alle spese di ordinaria amministrazione;

f) autorizza l'impiego in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato delle risorse finanziarie eventualmente eccedenti le normali esigenze di spesa;

g) propone gli importi delle quote dovute da ciascuna categoria di iscritti, da stabilire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 19 del codice;

h) delibera il piano dettagliato delle attività negoziali di cui all'articolo 42, comma 2;

i) propone le modifiche al presente capo;

l) delibera sulle ammissioni dei soci e degli associati al Circolo, nei casi previsti dall'articolo 23 e su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno, connesso alle esigenze istituzionali e di funzionamento del Circolo.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. *Esse sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa e del Gabinetto del Ministro della difesa.*

9-bis. *Ai fini del comma 8, i consiglieri possono accedere, anche individualmente e d'intesa con il direttore, agli atti riguardanti la gestione ordinaria.*

10. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dal presente capo limitatamente alla gestione ordinaria, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *m)* e all'articolo 27, comma 2. Esso è composto da quattro ufficiali superiori, dei quali tre scelti tra i soci di diritto e uno tra i soci iscritti a domanda delle categorie degli ufficiali in congedo, nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del *Capo di stato maggiore* della difesa, sentito il *Segretario generale* della difesa, nonché da un funzionario designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Uno degli ufficiali svolge le funzioni di presidente.

11. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità. *Le risultanze delle verifiche, dei controlli e ispezioni, nonché degli accertamenti, sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa, del Gabinetto del Ministro della difesa e del consiglio di amministrazione.* In particolare, provvede a:

a) controllare l'andamento contabile e amministrativo;

b) accertare, almeno ogni trimestre, la concordanza tra le risultanze delle scritture contabili e le risultanze dei conti correnti bancario o postale e degli eventuali titoli in custodia;

c) fornire valutazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale.

12-13. *Omissis*.

13-bis. *L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 21 esercita nei confronti del Circolo, il controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.*».

«Art. 26 *(Servizio amministrativo, Ufficio attività istituzionali, Ufficio segreteria e personale)*. — 1-2. *Omissis*.

3. Il Capo del servizio amministrativo è nominato dal *Capo di stato maggiore* della difesa tra gli ufficiali superiori del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, ovvero del ruolo tecnico-logistico, specialità di amministrazione, dell'Arma dei carabinieri, su designazione dello stato maggiore di forza armata competente o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

4-5. *Omissis*.».

«Art. 27 *(Risorse)*. — 1-3. *Omissis*.

4. Alle entrate di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 610, comma 2, del regio decreto 24 maggio 1924, n. 827, e l'eccezione al divieto di assegnazione di proventi di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I proventi derivanti dalle entrate possono, per la parte eccedente il soddisfacimento delle esigenze istituzionali, essere impiegati nell'acquisto di titoli del debito pubblico italiano a breve o medio termine oppure in altri investimenti mobiliari espressamente autorizzati dal *Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale*, su proposta del Consiglio di amministrazione.

5-7. *Omissis*.».

«Art. 28 *(Materiali)*. — 1. *Omissis*.

2. La consegna è effettuata in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, alla presenza di un rappresentante *dello Stato maggiore* della difesa all'uopo incaricato.

3-5. *Omissis*.».

«Art. 31 *(Bilancio di previsione)*. — 1. Il bilancio di previsione, predisposto dal capo del servizio amministrativo, d'intesa con il direttore, è deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce ed è approvato dal *Capo di stato maggiore* della difesa, ai sensi dell'articolo 25, comma 4.

2-13. *Omissis*.».

«Art. 33 *(Variazioni e storni al bilancio. Esercizio provvisorio)*. — 1.-2. *Omissis*.

3. Il direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, *previa deliberazione del consiglio di amministrazione,* con apposito provvedimento può disporre l'utilizzazione delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalità.

4-7. *Omissis*.».

«Art. 37 *(Conto consuntivo, riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti)*. — 1-2. *Omissis*.

3. Il conto consuntivo è predisposto dal capo del servizio amministrativo, unitamente ad una relazione tecnico-contabile, ed è rimesso dal direttore, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, al consiglio di amministrazione per la deliberazione, ai fini dell'inoltro per la successiva approvazione da parte del *Capo di stato maggiore* della difesa, che ne informa il Ministro della difesa.

4-7. *Omissis*.».

«Art. 84 *(Comitato consultivo sui progetti di contratto)*. — 1. Il Comitato consultivo sui progetti di contratto, istituito presso il Ministero della difesa, è presieduto dal Segretario generale della difesa, ed è composto dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o da un capo reparto da lui delegato, *dal Vice direttore nazionale degli armamenti,* da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilità industriale.

2. *Omissis*.

3. *I componenti del Comitato indicati al comma 1, sono nominati con decreto del Ministro della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di Segretario generale della difesa il Comitato è presieduto dal Vice segretario generale. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del Segretario generale della difesa.*

4-6. *Omissis*.».

«Art. 88-*bis (Ripartizione delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa)*. — 1. L'esercizio delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa recati dall'articolo 15, comma 2, del codice, sono così ripartirti:

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; sanità militare interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; *attività connesse all'innovazione, alla ricerca tecnologica, allo sviluppo e all'approvvigionamento* dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».

«Art. 89 *(Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa)*. — 1. Il Capo di stato maggiore della difesa:

a) attua, su direttive del Ministro della difesa, gli indirizzi politico-militari in merito alla pianificazione, predisposizione e impiego dello strumento militare;

b) prospetta al Ministro della difesa la situazione operativa strategica d'interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni;

c) riferisce al Ministro della difesa sull'efficienza dello strumento militare, indicando le occorrenti risorse umane, materiali e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;

d) propone al Ministro della difesa e predispone, tenuto conto delle esigenze di difesa del Paese e degli impegni militari assunti in campo internazionale e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, la pianificazione generale finanziaria dello strumento militare, la pianificazione operativa interforze e i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

e) definisce le priorità operative e tecnico-finanziarie complessive nonché i criteri fondamentali programmatici di lungo periodo per mantenere lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze operative ed emana le relative direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, *al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,* per le attività di competenza;

f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i trasporti e la sanità militare per assicurare allo strumento militare il più alto grado di integrazione e di interoperabilità, anche per l'impiego nei complessi multinazionali. In particolare, in materia di sanità militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarietà delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione è approvata dal Ministro della difesa;

g) impartisce direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, *al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,* per l'attuazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;

h) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore dell'investimento e definisce le priorità delle esigenze operative e dei relativi programmi, armonizzandole con le correlate disponibilità finanziarie;

i) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore del funzionamento e definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie in bilancio;

l) emana direttive, per l'impiego operativo dei fondi destinati al settore investimento, al *Direttore nazionale degli armamenti*, ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per le aree di rispettiva competenza, in ordine alle priorità dei programmi da realizzare e alle conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari;

m) esercita l'impiego operativo dei fondi destinati ai settori dell'investimento e del funzionamento in ordine ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando le relative risorse finanziarie;

n) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare il grado di addestramento e di prontezza operativa di unità, altamente specializzate per la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;

o) sulla base delle direttive del Ministro della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, *il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti:*

1) fissa gli obbiettivi operativi delle Forze armate;

2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle Forze armate e sovrintende alle relative attività, avvalendosi di un apposito reparto avente specifiche competenze in materia di informazione e sicurezza che assume le funzioni di cui all'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

3) dirige, coordina e controlla le attività di tutela del segreto militare e di polizia militare in ambito Forze armate;

4) predispone i piani operativi generali e contingenti, le linee guida del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana le conseguenti direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, *al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti,* per la elaborazione dei piani settoriali di competenza;

5) emana direttive concernenti la configurazione complessiva della struttura ordinativa e dei relativi organici, lo schieramento la prontezza operativa e l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto anche degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

6) impartisce direttive per assicurare la difesa integrata del territorio e dello spazio aereo nazionale, nonché delle linee di comunicazione marittime e aeree;

p) sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza:

1) propone al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;

2) propone al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse di personale militare e civile da assegnare agli organismi tecnico-operativi nonché quella del personale militare da assegnare agli organismi tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa;

3) emana disposizioni, a carattere interforze, concernenti la disciplina e le attività generali e territoriali delle Forze armate e determina le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed enti aventi connotazione interforze;

4) emana direttive concernenti la mobilitazione e le relative scorte;

5) emana disposizioni di carattere generale sugli obiettivi del reclutamento, della selezione, della formazione e dell'addestramento delle Forze armate;

q) promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, delle normative relative al reclutamento, alla selezione, alla formazione, all'organico, allo stato giuridico, alla disciplina, all'avanzamento, al trattamento economico e alla mobilitazione del personale delle Forze armate;

r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli istituti interforze della difesa, dei quali determina gli ordinamenti e gli organici nei limiti delle ripartizioni delle dotazioni organiche complessive;

s) emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti l'impiego del personale militare e civile in ambito Forza armata;

t) in materia di nomine e attribuzione di incarichi:

1) è sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del Segretario generale della difesa*, del Direttore nazionale degli armamenti* e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei Capi di stato maggiore di Forza armata;

3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la destinazione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti negli incarichi di Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di stato maggiore e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

4) propone al Ministro della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa e *il Direttore nazionale degli armamenti, per quanto di competenza,* sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore a generale di divisione e gradi corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;

5) indica al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale e presso altri dicasteri;

6) designa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da impiegare negli incarichi interforze, previa comunicazione al Ministro della difesa delle designazioni relative agli ufficiali generali e ammiragli. Per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, la designazione ha luogo d'intesa con il Segretario generale della difesa *e il Direttore nazionale degli armamenti, per la parte di competenza*;

u) definisce i programmi e impartisce direttive riguardanti l'addestramento e le esercitazioni interforze, nonché il perfezionamento, a carattere interforze, della formazione professionale e culturale del personale delle Forze armate;

v) approva i piani operativi proposti dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;

z) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie;

aa) emana direttive per la gestione del patrimonio infrastrutturale nazionale e NATO e gestisce quello di competenza;

bb) *sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attività di pubblica informazione e comunicazione destinate alla promozione del reclutamento nelle Forze armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Emana le direttive in materia di documentazione storica;*

cc) promuove lo sviluppo della politica ambientale della difesa con l'emanazione di direttive interforze, in un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO.».

«Art. 91 *(Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato maggiore della Difesa)*. — 1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e d'intesa con il *Direttore nazionale degli armamenti* per quanto di competenza, fissa gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e la utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico.».

«Art. 92 *(Stato maggiore della difesa)*. — 1. Lo Stato maggiore della difesa è retto da un Sottocapo di stato maggiore nominato con decreto del Ministro della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, scelto tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.

2. *Omissis*.».

«Art. 95 *(Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata)*. — 1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:

a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze;

b) si avvalgono delle direzioni, *di cui all'articolo 105*-bis*, comma 1, e 113, comma 2,* secondo le rispettive competenze, per l'ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di stato maggiore della difesa e il *Direttore nazionale degli armamenti, per le direzioni dipendenti*;

c) –p). *Omissis*.».

«Art. 109 *(*L'Ufficio amministrazioni speciali*)*. — 1. *L'Ufficio amministrazioni speciali è* alle dipendenze *del* Vice segretario generale.».

«Art. 110. *(Disposizioni comuni agli uffici centrali)*. — 1. Gli uffici centrali di cui agli articoli 111, 112 e 112-*bis* dipendono direttamente dal Ministro e di essi *si avvalgono il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale* per l'esercizio delle funzioni *di cui agli articoli 103, 104, 105 e 105*-ter.

2. *Omissis*.».

«Art. 111 *(Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari)*. — 1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e, in particolare:

a)-f). *Omissis*.

g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa;

g-bis*) monitora l'andamento della spesa e provvede all'analisi e alla valutazione della stessa.».*

«Art. 113 *(Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali)*. — 1-3. *Omissis*.

4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-*bis*, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne è fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, *della Direzione nazionale degli armamenti,* degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.

4-*bis*. *Omissis*.».

«Art. 123 *(Componenti della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese)*. — 1-2. *Omissis*.

3. Svolge funzioni di segretario il capo dell'Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali di armamento dipendente dal Direttore nazionale degli armamenti.».

«Art. 127 *(Iscrizione nel registro nazionale)*. — 1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44 del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - *Direzione nazionale degli armamenti* - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento.

2-4- *Omissis*.».

«Art. 134 *(Vigilanza)*. — 1. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro, che può esercitarla anche avvalendosi del *Direttore nazionale degli armamenti.*

2-3 *Omissis*.».

«Art. 144 (Enti dipendenti dal Direttore nazionale degli armamenti). — 1. Gli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *b)* del codice sono posti alle dirette dipendenze del *Direttore nazionale degli armamenti*.

2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali e a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei principi che regolano la concorrenza e il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonché al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del *Direttore nazionale degli armamenti* che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente è responsabile della tenuta di un'analitica contabilità industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacità di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 4 e 5.

3-5. *Omissis*.».

«Art. 246 *(Individuazione del datore di lavoro)*. — 1-5. *Omissis*.

6. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'area tecnico-operativa, nonché il Segretario generale della difesa *e il Direttore nazionale degli armamenti* per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di diretta collaborazione, con proprie determinazioni individuano nell'ambito delle rispettive organizzazioni, secondo quanto disposto dall' articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsabilità di datore di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi 1 - 5, nonché delle peculiarità organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato. Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di porto, il Comandante generale del Corpo.

7. *Omissis*.».

«Art. 251 *(Formazione, informazione e addestramento)*. — 1. *Omissis*.

2. Il Segretario generale della difesa, d'intesa con *lo Stato maggiore della difesa*, gli Stati maggiori di Forza armata, *la Direzione nazionale degli armamenti*, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla formazione di tutto il personale dell'Amministrazione della difesa.

3-5. *Omissis*.».

«Art. 252 *(Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa)*. — 1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa*, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti*, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

2-3. *Omissis*.

4. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, *ai sensi dell'art. 105- ter, comma 1, lettera m)*, coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.».

«Art. 253 *(Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari)*. — 1-4. *Omissis*.

5. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché il Segretario generale della difesa *e il Direttore nazionale degli armamenti*, ove necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi 1 - 4, individuano, con propria determinazione, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico-militare vigenti o comunque applicabili nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

6-8. *Omissis*.».

«Art. 257 *(Funzioni di medico competente)*. — 1-3. *Omissis*.

4. Per l'aggiornamento professionale degli ufficiali medici in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, *la Direzione nazionale degli armamenti,* gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, può attivare apposite convenzioni con le università italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 757 del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni di cui al presente comma, possono frequentare, in qualità di tirocinanti e nell'ambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attività teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

5-9. *Omissis*.».

«Art. 258 *(Comunicazioni, segnalazioni e documenti)*. — 1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260; le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alle articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnico-operativa, *dal Segretariato generale della difesa e dalla Direzione nazionale degli armamenti*, per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.

2. *Omissis*.».

«Art. 261 *(Organizzazione dei servizi di vigilanza)*. — 1. L'unità organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell'articolo 252, comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretariato generale della difesa, *sentiti la Direzione nazionale degli armamenti per gli aspetti di competenza e* lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali.

2-3. *Omissis*.».

«Art. 262 *(Funzioni dei servizi di vigilanza)*. — 1. *Omissis*.

2. Le unità organizzative di vigilanza d'area:

a) mantengono i contatti con l'ufficio di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa;

b*) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale o del Direttore nazionale degli armamenti, per quanto attiene ai servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero del Capo di stato maggiore della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa;*

c)-e). *Omissis*.

3-6. *Omissis*.».

«Art. 263 *(Personale addetto ai servizi di vigilanza)*. — 1. *Omissis*.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a)-e) *Omissis*;

f) aver superato lo specifico percorso formativo necessario per l'impiego nel settore, definito dal Segretario generale della difesa, d'intesa con *la Direzione nazionale degli armamenti,* lo Stato maggiore della difesa*, gli Stati maggiori* di Forza armata e Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell'impiego nei servizi di vigilanza, dalla previa frequenza del citato percorso formativo;

g)-n) *Omissis*;

3-4. *Omissis*.».

«Art. 312 *(Competenze generali)*. — 1. Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata, *il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti* determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati "elenchi degli incarichi", con le modalità di cui all'articolo 343.

2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, comunicano la costituzione o la variazione degli alloggi *all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis*, che provvede a formalizzare l'atto di costituzione.

3. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la località, l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione è corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento *L'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio* invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze.».

«Art. 323 *(Assegnazione di alloggi* ASI). — 1. L'assegnazione degli alloggi ASI è effettuata, in ordine a incarichi suddivisi in fasce, con le seguenti modalità:

a) ricezione della domanda compilata in conformità al modello all'allegato E-1, di cui all'articolo 348, corredata della documentazione prescritta. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato;

b) esame della domanda e offerta dell'alloggio. Se particolari situazioni limitano la disponibilità di alloggi in modo da non consentire di soddisfare integralmente le richieste degli aventi titolo inseriti nella prima fascia, gli Stati maggiori*, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti*, nel predeterminare gli incarichi dei destinatari degli alloggi, predefiniscono contestualmente anche l'area degli incarichi che, per ragioni obiettive di funzionalità e sicurezza, possono giustificare deroghe al meccanismo di assegnazione.

2.-10. *Omissis*.».

«Art. 343 *(Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e* ASI). — 1. In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonché individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di Forza armata per l'Area tecnico-operativa, *il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale,* definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi.

2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalità indicate nelle seguenti lettere:

a) alloggi ASGC:

1) gli elenchi degli incarichi che comportano l'attribuzione di alloggi ASGC sono classificati e diramati, a parte, a cura dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata*, del Segretariato generale e della Direzione nazionale degli armamenti*, per le rispettive aree di competenza;

2) gli elenchi diramati possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali delle Forze armate o dell'organizzazione tecnico-amministrativa della Difesa;

3) le singole variazioni sono proposte e approvate con le modalità di cui al comma 1;

b) alloggi ASIR:

1) gli elenchi degli incarichi che danno titolo alla concessione possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato maggiore della difesa, o dai Capi di stato maggiore di Forza armata *o dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti* e approvate dal Capo di stato maggiore della difesa in sede di riunione del comitato dei Capi di stato maggiore;

c) alloggi ASI:

1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni o di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte:

1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO;

1.2) dagli Stati maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa;

1.3) dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Le variazioni di cui ai numeri 1.2 e 1.3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.».

«Art. 360 *(Allegato R - Oneri di gestione relativi agli alloggi ASGC e ASIR a carico dell'Amministrazione militare)*. — 1.-3. *Omissis*.

4. Le modalità della ripartizione delle spese tra l'amministrazione e il concessionario sono indicate *dall'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112*-bis.*»*.

«Art. 403 *(Individuazione degli alloggi da alienare)*. — 1. *Omissis*.

2. L'elenco degli alloggi di cui al comma 1 è proposto per il coordinamento allo Stato maggiore della difesa, che lo trasmette *all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio, nella presente sezione denominato "Ufficio centrale"*, per le verifiche tecniche e amministrative finalizzate a consentire l'alienazione degli alloggi in esso contenuti.

3. Terminati gli adempimenti di cui al comma 2, *l'Ufficio centrale* ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attività rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto il relativo assenso, approva l'elenco degli alloggi, non più funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare. *L'Ufficio centrale*, sulla base del citato elenco, adotta il decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare e avvia il procedimento di alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi risultati alienabili, assicurando l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 404, commi 1 e 7. Nel caso di mancato esercizio dei diritti di cui all'articolo 404, commi 1 e 7, si procede all'alienazione degli alloggi in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 405.

4. In sede di prima applicazione, le attività di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate dallo Stato maggiore della difesa entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento e *dall'Ufficio centrale* entro i novanta giorni successivi.

5. *L'Ufficio centrale* determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 398, comma 4, il prezzo di vendita. Il valore dell'usufrutto è determinato in base al canone di conduzione e alla aspettativa di vita dei conduttori acquirenti, mentre il valore della nuda proprietà da offrire come prezzo a base d'asta per le attività di cui all'articolo 405 è determinato dal valore di mercato, individuato ai sensi del periodo precedente, detratto del valore dell'usufrutto.

6. *Omissis*.

7. Per la stipula dei contratti di alienazione, *l'Ufficio centrale* predispone la dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 308 del codice, da approvare con successivo decreto dirigenziale.».

«Art. 404 *(Criteri di vendita)*. — 1-4. *Omissis*.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori, a pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio, trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al*l'Ufficio centrale* l'atto di esercizio del diritto con le modalità indicate nel comma 2, allegando:

a) a titolo di caparra confirmatoria, un assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, intestati

al Ministero della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita, nel caso di acquisto della proprietà dell'alloggio;

b) l'autocertificazione del reddito del nucleo familiare indispensabile per la determinazione del prezzo finale di vendita;

c) l'impegno a sostenere le eventuali spese necessarie per l'accatastamento dell'alloggio;

d) la richiesta di volersi avvalere della rateizzazione del corrispettivo, nel caso di acquisto dell'usufrutto.

6. *Omissis*.

7. I conduttori, come individuati ai sensi del comma 1, delle unità immobiliari qualificate di particolare pregio dal*l'Ufficio centrale*, possono esercitare il diritto di prelazione all'acquisto al prezzo derivante dall'esperimento delle procedure d'asta di cui all'articolo 405, diminuito delle riduzioni di cui al comma 6, con le stesse modalità di cui al comma 5.

8-20. *Omissis*.

21. Sugli alloggi trasferiti con l'applicazione degli sconti di cui al comma 6 gli acquirenti non possono porre in atto atti di disposizione prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. Tale vincolo deve essere riportato in apposita clausola del contratto di acquisto. In caso di violazione, il Ministero della difesa applicherà al soggetto, con possibilità di rivalsa sul soggetto acquirente, una penale pari alla differenza tra il prezzo pagato e la valutazione dell'alloggio come determinata dal*l'Ufficio centrale* d'intesa con l'Agenzia del demanio. Il vincolo e la determinazione della penale saranno riportati in apposita clausola nel contratto di compravendita. I proventi derivanti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 306, comma 3, del codice.».

«Art. 405 *(Vendita con il sistema d'asta)*. — 1. *L'Ufficio centrale* pubblica, sul proprio sito internet, con bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e civile della Difesa di cui all'articolo 398, comma 2, l'elenco degli alloggi liberi, quello per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di cui all'articolo 404, comma 1, e quello degli alloggi di cui all'articolo 404, comma 7. Le modalità di svolgimento e di partecipazione all'asta sono regolamentate, oltre che dall'avviso d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi allegati.

2. L'elenco di cui al comma 1, è trasmesso in copia agli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al *Segretariato generale della difesa e alla Direzione nazionale degli armamenti*, al COCER interforze e alle organizzazioni sindacali dei dipendenti civili del Ministero della difesa.

3-6. *Omissis*.

7. Il personale in servizio del Ministero della difesa, di cui all'articolo 398, comma 2, interessato all'acquisto, deve far pervenire al*l'Ufficio centrale* ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nei giorni indicati nell'avviso d'asta, un'offerta segreta di acquisto corredata della documentazione richiesta dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al 5 per cento del prezzo base di vendita, rilasciato nelle forme previste dal disciplinare d'asta.

8. *L'Ufficio centrale*, ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato:

a) aggiudica alla valida offerta di importo più elevato e, in caso di parità di valida offerta di importo più elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con il più basso reddito di riferimento, come definito all'articolo 404, comma 9. Per gli alloggi di cui all'articolo 404, comma 7, nel caso sussistano diritti di prelazione, l'aggiudicazione è effettuata al termine della verifica dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore. L'offerta in prelazione è comunicata al conduttore entro dieci giorni lavorativi dalla data di esperimento dell'asta e contiene il prezzo offerto dal possibile aggiudicatario dell'alloggio, le condizioni di vendita e le modalità di esercizio dello stesso diritto;

b) comunica all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo definitivo di vendita.

9. *Omissis*.

10. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8, l'aggiudicatario dell'asta invia al*l'Ufficio centrale* ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione del prezzo di acquisto, allegando assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge n. 348 del 1982 e successive modificazioni, intestati al Ministero della difesa, a titolo di caparra confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto per l'alienazione.

11. *Omissis*.

12. *L'Ufficio centrale* ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui al comma 11, aggiudica alla valida offerta più alta successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione con le modalità di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte pervenute.

13. *Omissis*.».

«Art. 431 *(Decisione del Ministro della difesa)*. — 1. Copia del verbale della riunione del Comitato è trasmessa dal comandante territoriale al Ministero della difesa - *Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112*-bis.

2. Se dal verbale risulta che in seno al comitato non è stata raggiunta l'unanimità e sono state formulate proposte alternative circa i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni oggetto delle consultazioni, i programmi stessi o le parti di essi oggetto delle proposte alternative sono sottoposti al Ministro della difesa per le definitive decisioni, unitamente al verbale della riunione del Comitato e a una relazione *del direttore dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio*.

3. *Omissis*.».

«Art. 448 *(Principi)*. — 1. L'ordinamento degli organismi preposti a svolgere funzioni amministrative è definito dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa, *dal Direttore nazionale degli armamenti*, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nonché dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

2-3. *Omissis*.».

«Art. 463 *(Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale)*. — 1. Ai fini della presente sezione:

a) sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative;

b) sotto la denominazione di Ministero sono compresi il Segretariato generale della difesa, *la Direzione nazionale degli armamenti*, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia;

c) sotto la denominazione di autorità centrale sono compresi i Capi degli stati maggiori della difesa e di Forza armata, il Segretario generale della difesa, *il Direttore nazionale degli armamenti*, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.».

«Art. 465 *(Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale)*. — 1-5. *Omissis*.

6. La costituzione o la soppressione degli organismi è determinata dai Capi di stato maggiore, dal Segretario generale, *dal Direttore nazionale degli armamenti*, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla collocazione ordinativa degli enti interessati.».

«Art. 538 *(Attività ispettiva)*. — 1. L'azione di controllo sulla gestione amministrativa e contabile è esercitata dall'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, sulla base delle direttive all'uopo impartite dal Ministro della difesa. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative ha cura di coordinare l'attività ispettiva centrale e periferica con il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa, *il Direttore nazionale degli armamenti*, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri allo scopo di evitare di incidere sui programmi addestrativi delle unità operative delle Forze armate.

2. L'attività ispettiva può essere ordinaria o straordinaria ed è diretta o decentrata a seconda che sia svolta, rispettivamente, dall'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, ovvero *dalla Direzione di amministrazione generale della difesa, dalle Direzioni di amministrazione delle Forze armate, dalla Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri*, per gli organismi dipendenti.

3-5. *Omissis*.».

«Art. 540 *(Relazione sull'ispezione)*. — 1. L'ispettore redige una relazione sull'ispezione effettuata e la invia, per i successivi adempimenti, all'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative che provvede a farla pervenire allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, *alla Direzione nazionale degli armamenti*, agli Stati maggiori di Forza armata o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, munita di eventuali osservazioni e proposte.

2. Se nel corso dell'ispezione emergono fatti dannosi che comportano responsabilità amministrativo-contabile, l'ispettore ne dà immediata comunicazione ai competenti organi dell'amministrazione

centrale, nonché agli Stati maggiori, al Segretariato generale della difesa*, alla Direzione nazionale degli armamenti*, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, per gli eventuali adempimenti ai sensi del capo III, allegando circostanziata relazione sui fatti rilevati. La comunicazione è effettuata dall'ispettore anche se ritiene necessario acquisire ulteriori elementi per accertare la responsabilità degli agenti, fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. *Omissis*.».

«Art. 543 *(Definizioni ai fini dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale)*. — 1. Agli effetti del presente titolo:

a) "Amministrazione della difesa" è il complesso dell'area tecnico-operativa con funzioni operative, di pianificazione e definizione dei programmi tecnico-finanziari risalente al Capo di stato maggiore della difesa e dell'area tecnico-amministrativa risalente al Segretario generale della difesa *e al Direttore nazionale degli armamenti*. Nell'Amministrazione della difesa è compresa anche l'Arma dei carabinieri per i compiti propri attinenti alla difesa nazionale. Per le funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, all'Arma dei carabinieri si applicano le procedure previste in materia dal regolamento del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 1993;

b)-d) *Omissis*.».

«Art. 555 *(Adempimenti iniziali dei comandanti)*. — 1. I comandanti di corpo, i titolari di comandi, enti, unità o uffici nel cui ambito si è verificato l'evento di particolare gravità o risonanza, provvedono a:

a) Omissis;

b) dare tempestiva comunicazione dell'evento, attraverso la linea gerarchica, all'autorità competente a disporre l'inchiesta sommaria, ai sensi dell'articolo 556, comma 1, nonché allo Stato maggiore della difesa, per gli eventi occorsi nell'area tecnico-operativa, o al Segretariato generale della difesa *e alla Direzione nazionale degli armamenti*, per gli eventi verificatisi nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;

c) - d) Omissis.».

«Art. 556 *(Autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria)*. — 1. Le autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria sono:

a) il Capo di stato maggiore della difesa quando:

1) *omissis*;

2) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali tale autorità esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo;

b) il Segretario generale della difesa, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito del Segretariato generale;

b-bis*) il Direttore nazionale degli armamenti, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito della Direzione nazionale degli armamenti;*

c) i superiori gerarchici del comando, ente, unità e ufficio coinvolti nell'evento, il cui livello ordinativo è individuato, in via generale, con decreto del Ministro della difesa, in base all'assetto organizzativo delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonché alla capacità ad acquisire, con la necessaria tempestività, gli elementi necessari per valutare l'opportunità di disporre l'inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei risultati dell'indagine, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi.

2. Il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera *c)*, è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa*, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti*, in relazione alle aree di rispettiva competenza.

3. *Omissis*.».

«Art. 557 *(Avvio dell'inchiesta sommaria)*. — 1.-2. *Omissis*.

3. L'autorità di cui al comma 1, dà tempestiva notizia dell'avvio dell'inchiesta sommaria allo Stato maggiore della difesa*, al Segretariato generale della Difesa o alla Direzione nazionale degli armamenti*, a seconda che l'evento si sia verificato nell'area tecnico-operativa o nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, nonché, in base a quanto prescritto dai rispettivi ordinamenti di Forza armata, allo Stato maggiore, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché agli organismi intermedi dai quali dipendono i comandi, gli enti, le unità o gli uffici interessati dall'evento.».

«Art. 558 *(Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria)*. — 1. Il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale della difesa *e il Direttore nazionale degli armamenti* per l'area tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale *di rispettiva competenza*, i Capi di stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta sommaria quando le altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 556, comma 1, non provvedono al riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 557, comma 1.».

«Art. 560 *(Invio degli atti dell'inchiesta sommaria)*. — 1. Gli atti dell'inchiesta sommaria sono inviati, al più presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui è stata disposta, all'autorità che ne ha ordinato l'esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l'indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa*, alla Direzione nazionale degli armamenti*, agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'area di appartenenza del Comando, ente, unità o ufficio presso i quali si è verificato l'evento.

2. Lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale*, la Direzione nazionale degli armamenti*, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ricevuti gli atti dell'inchiesta sommaria, procedono al loro esame da concludersi, con decisione motivata dell'autorità di vertice dei predetti organismi, entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa è stata disposta. Tale autorità di vertice può ordinare, se ritenuto necessario, l'esecuzione di ulteriori indagini, i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni.

3. Una sintetica scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta sommaria è inviata, senza ritardo, a cura dei citati Stati maggiori*, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,* o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.».

«Art. 561 *(Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale)*. — 1. Sulla base delle risultanze dell'inchiesta sommaria, il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa*, il Direttore nazionale degli armamenti*, i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, il Comandante generale, se lo ritengono necessario ai fini dell'accertamento delle cause dell'evento, dispongono con provvedimento motivato la nomina della commissione d'inchiesta formale.

2.-4. *Omissis*.».

«Art. 564 *(Invio degli atti dell'inchiesta formale)*. — 1. *Omissis*.

2. Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta formale è inviata, senza ritardo, a cura degli Stati maggiori*, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,* o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.».

«Art. 573 *(Autorità competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare)*. — 1. *Omissis*.

2. All'individuazione dei materiali e delle prestazioni che possono costituire oggetto di permuta relativamente alle esigenze dell'area tecnico-amministrativa, provvede il Capo di stato maggiore della difesa su proposta del Segretario generale della difesa *o del Direttore nazionale degli armamenti, in relazione agli aspetti di rispettiva competenza.».*

«Art. 617 *(Modalità di ammissione)*. — 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in sede di determinazione annuale del numero complessivo degli ufficiali da ammettere al corso ISSMI, ne stabilisce la ripartizione tra Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa *e il Direttore nazionale degli armamenti.*

2-4. *Omissis*.».

«Art. 699 *(Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici)*. — 1-2. *Omissis*.

3. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata*, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti* intervengono nella revisione dei documenti caratteristici esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, che svolgono incarichi validi

ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso il Segretariato generale della difesa *o la Direzione nazionale degli armamenti*.

4-9. *Omissis*.

10. Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa *o del Direttore nazionale degli armamenti* o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparità di trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni di impiego, può individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi dall'1 al 9.».

«Art. 1024 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a)-e) *Omissis*;

f) Segretario generale, il Segretario generale del Ministero della difesa;

f-bis*) Direttore nazionale, il Direttore nazionale degli armamenti;*

g) organi centrali, il Segretariato generale della difesa, *la Direzione nazionale degli armamenti,* le Direzioni generali, gli Uffici centrali;

h)-1) *Omissis*;

2) *Omissis*.».

«Art. 1038 *(Procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore della difesa,*del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti*)*. —1. I procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore della difesa*, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti* e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni.

2. *Omissis*.

3. I procedimenti di competenza del Segretariato generale della difesa *e della Direzione nazionale degli armamenti* e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) svolgimento di inchieste formali per incidenti o eventi di particolare gravità: 180 giorni dalla data in cui l'inchiesta è stata disposta.».

«Art. 1044 *(Procedimenti di competenza di altre direzioni generali,* delle articolazioni del Segretariato generale, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti e degli Uffici centrali*)*. — 1. I procedimenti di competenza delle rimanenti Direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale della difesa*, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti, degli Uffici centrali e dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa,* e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a)-i). *Omissis*.

2-4. *Omissis*.

5. Gli ulteriori procedimenti di competenza dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a)-d). *Omissis*.».

«Art. 1051 *(Integrazioni e modificazioni e verifica periodica)*. — 1-2. *Omissis*.

3. Ogni tre anni, *il Segretario generale, d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti per la parte di competenza, verifica* lo stato di attuazione della normativa emanata, proponendo al Ministro di apportare le modificazioni ritenute necessarie.».

24G00116

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2024.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Toscana».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopra citato regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva toscano IGP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (IGP) «Toscano», registrata con regolamento (CE) n. 664/98 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee – L 87 del 20 marzo 1998;

Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Acquisito il parere positivo delle Regione Toscana competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della I.G.P. «Toscano» così come modificato;

Provvede:

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Toscano».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PECaoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della I.G.P «Toscano» sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 27 giugno 2024

Il direttore generale: IACOVONI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «TOSCANO» IGP

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Toscano», eventualmente accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Seggiano», «Colline Lucchesi», «Colline della Lunigiana», «Colline di Arezzo», «Colline Senesi», «Colline di Firenze», «Montalbano», «Monti Pisani» è riservata all'olio di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varietà

1) L'indicazione geografica protetta «Toscano», senza alcuna menzione geografica aggiuntiva, deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Americano, Arancino, Ciliegino, Frantoio, Grappolo, Gremignolo, Grossolana, Larcianese, Lazzero, Leccino, Leccio del Corno, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Moraiolo, Morchiaio, Olivastra Seggianese, Olivella, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Punteruolo, Razzaio, Razzo, Rossellino, Rossello, San Francesco, Santa Caterina, Scarlinese, Tondello e altre varietà comunque iscritte nel Repertorio Regionale del Germoplasma Autoctono Toscano istituito ai sensi della legge regionale n. 64 del 16 novembre 2004. Possono, inoltre, concorrere, negli oliveti già iscritti al sistema di controllo all'entrata in vigore del presente disciplinare, altre varietà fino ad un massimo del 5%.

2) La menzione geografica aggiuntiva «Seggiano» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle olive provenienti dagli oliveti composti dalla varietà Olivastra Seggianese. Sono, altresì, ammesse le olive di altre varietà nella misura massima del 5% tra quelle indicate al punto 1).

3) La menzione geografica aggiuntiva «Colline Lucchesi» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle olive delle seguenti varietà: Frantoio o Frantoiana fino al 90%, Leccino fino al 20%. Possono inoltre concorrere le olive di altre varietà di olivo in misura massima del 15% tra quelle indicate al punto 1).

4) La menzione geografica aggiuntiva «Colline della Lunigiana» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle olive delle seguenti varietà: Frantoio o Frantoiana fino al 90%, Leccino fino al 20%. Possono inoltre concorrere le olive di altre varietà di olivo tra quelle indicate al punto 1).

5) La menzione geografica aggiuntiva «Colline di Arezzo» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno l'80%: Frantoio, Moraiolo e Leccino. Possono, inoltre, concorrere altre varietà in misura massima del 15% tra quelle indicate al punto 1).

6) La menzione geografica aggiuntiva «Colline Senesi» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno l'85%: Correggiolo o Frantoio, Moraiolo, Leccino, Olivastra. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le varietà: Maurino, Pendolino, Morchiaio, Mignolo, unitamente ad altre varietà autoctone tra quelle indicate al punto 1).

7) La menzione geografica aggiuntiva «Colline di Firenze» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti fino al 100%: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Pendolino, Leccio del Corno, Madonna dell'Impruneta, Morchiaio, Maurino, Piangente, Pesciatino, e loro sinonimi. Possono concorrere altre varietà tra quelle indicate al punto 1) in misura non superiore al 20%.

8) La menzione geografica aggiuntiva «Montalbano» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti fino al 100%: Leccino, Moraiolo, Frantoio, Pendolino, Rossellino, Piangente. Possono concorrere altre varietà tra quelle indicate al punto 1) presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

9) La menzione geografica aggiuntiva «Monti Pisani» è riservata all'olio extravergine di oliva «Toscano» ottenuto dalle seguenti varietà presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno il 60%: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Razzo. Possono, altresì, concorrere tutte le altre varietà tra quelle indicate al punto 1).

Art. 3.
Zona di produzione

1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Toscana, i territori olivati della regione idonei a conseguire le produzio-

ni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» comprende, in Provincia di Grosseto, l'intero territorio amministrativo dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano, e Seggiano, Cinigiano, Santa Fiora e Roccalbegna.

3) La zona di produzione delle olive dell'olio extravergine di oliva «Toscano delle Colline Lucchesi» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Lucca, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare.

4) La zona di produzione delle olive dell'olio extravergine di oliva «Toscano delle Colline della Lunigiana» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Massa Carrara, in tutto o in parte i territori olivati ricadenti nei seguenti comuni della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare: Fosdinovo, Aulla, Fivizzano, Casola Lunigiana, Licciana Nardi, Villafranca Lunigiana, Podenzana, Tresana, Mulazzo, Bagnone, Filattiera, Pontremoli, Comano, Zeri e i territori a Nord della Strada Statale Aurelia (S.S. 1) dei comuni di Montignoso, Massa e Carrara.

5) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Arezzo, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative del presente disciplinare.

6) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Siena, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative del presente disciplinare.

7) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Firenze e Prato, i territori olivati ricadenti nei seguenti comuni: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo, Montemurlo, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Prato, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

8) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Pistoia, Firenze e Prato, i territori olivati ricadenti nei confini amministrativi dei seguenti comuni: Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Fucecchio, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Poggio a Caiano, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Vinci, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

9) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Pisa, i territori olivati compresi nei confini amministrativi dei comuni di Buti, Calci, San Giuliano Terme, Vicopisano, Vecchiano, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» e delle menzioni geografiche aggiuntive devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere razionali dal punto di vista agronomico, ma tali da non modificare le caratteristiche dell'olivo e dell'olio.

2) I produttori interessati possono rivendicare in tutto o in parte l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, purché le olive provengano da oliveti ricadenti entro i limiti geografici stabiliti dal disciplinare di produzione delle singole menzioni geografiche di cui all'art. 3 e purché siano state iscritte per l'uso di una o più menzioni geografiche aggiuntive.

3a) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3 posti al di sotto della zona climatica del castagno del Monte Amiata, individuata dal limite delle trachiti vulcaniche, i cui terreni siano di natura pliocenica e che si trovino entro un limite altimetrico di 650 metri s.l.m.

3b) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Lucchesi» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 3 dell'art. 3; la natura geologica dei terreni di origine eocenica può essere di composizione varia e rappresentata da quote importanti di Galestro, Calcare ed Alberese.

3c) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona descritta al punto 4 dell'art. 3; la natura geologica dei terreni di origine eocenica può essere di composizione varia e rappresentata da quote importanti di Galestro, Calcare ed Alberese.

3d) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 5 dell'art. 3.

3e) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 6 dell'art. 3. Sono pertanto idonei gli oliveti siti tra i 200 e i 650 metri s.l.m. in zone pedologicamente riconducibili ai tipi: calcareo/argillose ricche di scheletro dell'Eocene e dell'oligocene (alberesi, scisti argillosi, arenarie e conglomerati); sabbio/limo/argillose del Pliocene post-Pliocene; calcareo/argillose, anch'esse ricche di scheletro, da calcarei cavernosi (travertini) del Miocene e del quaternario recente; sabbio/limo/argillose del Pliocene e post-Pliocene. Sono escluse le plaghe pianeggianti di fondovalle, quelle eccessivamente argillose, e comunque gli altri micro-centri in cui tradizionalmente la coltura olivicola non ha mai trovato favorevole riscontro produttivo e di longevità.

3f) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 7 dell'art. 3 siti entro una altitudine compresa tra 100 e oltre 600 metri s.l.m. in zone caratterizzate da terreni provenienti da substrati sabbiosi (sabbie del Pliocene e del Villafranchiano) e arenacei (Pietraforte del Cretaceo, Arenarie dell'Eocene, Oligocene e Miocene) insieme a quelli provenienti da conglomerati del Miocene, nonché da substrati argillosi (argille scagliose, scisti, varicolari e marne argillose) e da substrati calcarei (calcari triassici, alberesi, e travertini del quaternario).

3g) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona, descritta al punto 8 dell'art. 3 e comunque atti a conferire agli oli le tradizionali caratteristiche qualitative.

3h) Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona descritta al punto 9 dell'art. 3, siti in zone caratterizzate da terreni provenienti da substrati pedologici costituiti da scisti metamorfici, depositi alluvionali, recenti antichi, conglomerati.

4) La data ultima di raccolta per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» viene fissata al 15 dicembre.

5) La produzione massima di olive, degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di olive «Toscano» IGP, non può superare i Kg 9.000 per ettaro per gli impianti specializzati, mentre negli oliveti in coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potrà superare i Kg 50.

Art. 5.
Modalità di oleificazione

1) La zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» comprende l'intero territorio amministrato dalla Regione Toscana:

a) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di cui al punto 2) dell'art. 3 della Provincia di Grosseto;

b) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Lucchesi» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 3) dell'art. 3;

c) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 4) dell'art. 3;

d) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 5) dell'art. 3;

e) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 6) dell'art. 3;

f) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze» comprende l'intero territorio amministrativo di cui al punto 7) dell'art. 3;

g) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 8) dell'art. 3;

h) la zona di estrazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 9) dell'art. 3.

2) Le suddette operazioni di estrazione dell'olio possono essere effettuate anche in stabilimenti siti nelle immediate vicinanze dei territori previsti nei precedenti commi 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g), 1h), purché all'interno del territorio amministrativo della Regione Toscana.

3) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» avviene direttamente dalla pianta con mezzi meccanici o per brucatura.

4) Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protettadi cui all'art. 1 devono essere sottoposte a lavaggio con acqua e/o con aria; ogni altro trattamento è vietato.

5) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;

flavor: fruttato da leggero ad intenso accompagnato da uno o più sentori di: oliva verde o matura, mandorla, altra frutta matura, carciofo, verde di foglia;

sapore: presenza di amaro;

sensazioni: tattili: percezione di piccante;

valutazione: al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità: massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;

numero: perossidi: ≤ 14 meq02/Kg;

indice di rifrazione a 25°C: in legge;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 16%;

acido palmitoleico: 0,5 - 1,5%;

acido stearico: 1,1 - 3%;

acido oleico:70 - 83%;

acido linoleico: < 10%;

acido linolenico: < 1,0%;

acido arachico: < 0,6%;

acido eicosenoico: ≥ 60 mg/Kg;

biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;

tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.

2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine d'oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Seggiano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dorato;

flavor: fruttato da leggero a medio;

sapore: presenza di amaro;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al Panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: ≤ 10 meqO2/Kg;

K 232: ≤ 2,0;

K 270: ≤ 0,20.

3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Lucchesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato con toni di verde;

flavor: di fruttato da leggero a medio;

sapore: sensazione di dolce;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in. acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice rifrazione: nella norma;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5%;

acido palmitoleico: 0,4 - 1,2%;

acido stearico: 0,5 - 3%;

acido oleico: 70 - 80%;

acido linoleico: < 8%;

acido linolenico: < 0, 9%;

acido arachico: < 0,5%;

acido eicosenoico:< 0,4%.

4) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano della Lunigiana» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato con toni di verde;

flavor: di fruttato da leggero a medio;

sapore: sensazione di dolce;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice rifrazione: nella norma;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5%;

acido palmitoleico: 0,4 - 1,2%;

acido stearico: 0,5 - 3%;

acido oleico: 70 - 80%;

acido linoleico: < 9%;

acido linolenico: < 0,9%;

acido arachico: < 0, 5%;

acido eicosenoico:< 0, 4%.

5) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Arezzo» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da verde intenso al giallo con evidenti note cromatiche verdi;

flavor: fruttato da medio ad intenso;

sapore: presenza di note di amaro da leggero a medio;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione l panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice rifrazione: nella norma;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5%;

acido palmitoleico: < 1,5%;

acido stearico: 1,2 - 2,5%;

acido oleico: 70 - 81%;

acido linoleico: < 9%;

acido linolenico: < 0,9%.

6) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline Senesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde più o meno intenso con tonalità tendenti al verde giallognolo con leggere note di giallo;

flavor: fruttato da med;

sapore: amaro da leggero a medio;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: ≤ 12 meqO2/Kg;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5%;

acido palmitoleico: ≤ 1,3%;

acido stearico: ≤ 3%;

acido oleico: 70 - 80%;

acido linoleico: < 9%;

acido linolenico: < 0,9%;

acido arachico: < 0,5%;

acido eicosenoico: < 0,4%.

7) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano delle Colline di Firenze» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;

flavor: di fruttato da medio ad intenso;

sapore: amaro da medio intenso;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5%;

acido palmitoleico: 0,45 - 1,5%;

acido stearico: 1,1 - 2,5%;

acido oleico: 70 - 82%;

acido linoleico: < 9%;

acido linolenico: < 0,9%;

biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;

tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.

8) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano di Montalbano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;

flavor: fruttato da leggero a medio;

sapore: sensazione di amaro da leggero a medio;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice di rifrazione a 25°C: in legge;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 -15,5%;

acido palmitoleico: 0,5 - 1,5%;

acido stearico: 1,5 - 3%;

acido oleico: 70 - 83%;

acido linoleico: < 9%;

acido linolenico: < 0,9%;

acido arachico:< 0,5%;

acido eicosenoico:< 0,4%;

biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;

tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.

9) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano dei Monti Pisani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con toni di verde;

flavor: fruttato da leggero a medio;

sapore: note di amaro da leggero a medio e/o sensazione dolce;

sensazioni tattili: percezione di piccante;

valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d'olio;

numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;

indice di rifrazione a 25°C: in legge;

K 232: in legge;

K 270: in legge;

acido palmitico: 9 - 15,5%;

acido palmitoleico: 0,4 - 1,2%;

acido stearico: 0,5 - 3%;

acido oleico: 70 - 80%;

acido linoleico: < 9%;

acido linolenico: < 0,9%;

acido arachico: < 0, 5%;

acido eicosenoico: < 0, 4%.

Art. 7.
Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da una struttura di controllo conformemente a quanto previsto dall' art. 72 del regolamento (UE) 1143/2024. Tale struttura designata è Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA) S.r.l. - Viale Belfiore, 9 - 50144 Firenze - Italia - https://www.tca-srl.org - info@tca-srl.org - tel. +39 055 368850 - fax +39 055 330368.

Art. 8.
Designazione e presentazione

1) Alla indicazione geografica protetta «Toscano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori, quali: «monovarietale», «raccolto a mano», ecc.

2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda così come il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola è consentito se il confezionamento è avvenuto nell'azienda medesima.

4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della Regione Toscana.

5) Ogni menzione geografica aggiuntiva, autorizzata all'art. 1) del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore ai caratteri con cui viene indicata l'indicazione geografica protetta «Toscano».

6) L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della I.G.P. «Toscano».

7) Il nome della indicazione geografica protetta «Toscano» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

8) È ammessa l'aggiunta della rappresentazione grafica (mappa/cartina geografica) del territorio amministrativo della denominazione tutelata. All'interno della suddetta rappresentazione grafica è possibile evidenziare il toponimo dell'effettiva zona di produzione delle olive.

9) L'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano», anche accompagnato da una delle menzioni geografiche aggiuntive indicate all'art. 1, deve essere immesso al consumo in recipienti idonei, secondo la normativa vigente.

10) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto esprimendolo con: Campagna Olivicola: aaaa/aaaa oppure Raccolto, Produzione, Anno, Annata o altri sinonimi: aaaa.

Art. 9.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli olivicoltori (aziende agricole), dei frantoiani e dei confezionatori gestiti dalla struttura di controllo, è garantita la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'Organismo di controllo, secondo quanto disposto dal Disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 10.
Legame con la zona geografica

La necessità di regolare l'attività di produzione e commercializzazione dell'olio di oliva in Toscana fu avvertita in epoca remota. Il primo documento legislativo, che costituisce lo «Statuto degli Oliandoli», risale al 1318, composta da ottantasei articoli che trattano in maniera organica l'esercizio dell'arte. In questo documento si ravvisa l'intento di isolare e tutelare la produzione dell'olio di oliva, nonché di qualificare gli esercenti del «distretto» di Firenze, che all'epoca comprendeva buona parte del territorio regionale. Gli Oliandoli, infatti, per poter esercitare l'attività dovevano essere iscritti in un apposito albo. Negli ultimi anni del 1500, grazie alla politica dei Medici, si verificò un ulteriore sviluppo della coltura dell'olivo. Nel 1600 si ha la suddivisione delle grandi proprietà in mezzadrie con un ulteriore sviluppo della coltura che occupò nel 1700 un ruolo predominante nell'economia aziendale. Nel corso degli ultimi secoli la coltivazione dell'olivo ha assunto, in Toscana, una grande importanza economica ed ambientale modellando, altresì, in modo mirabile il paesaggio Toscano. Il prestigio di cui gode la qualità della produzione oleicola Toscana è diffuso in tutto il mondo. Grazie ai produttori toscani riuniti dal 1982 nel Consorzio regionale dell'olio Toscano (CROEVOTT) è stata svolta una intensa attività di conoscenza, studio, valorizzazione e promozione del prodotto fino al riconoscimento della Indicazione geografica protetta ottenuta nel 1997.

I fattori che determinano le caratteristiche, la qualità e la tipicità dell'olio extravergine di oliva «Toscano» sono sia di tipo naturale che umano.

La Toscana si situa al limite settentrionale dell'areale di coltivazione dell'olivo; ne consegue una produzione di olive per unità di superfice quantitativamente modesta e una non completa maturazione dei frutti che comporta una particolare caratterizza- zione dell'olio prodotto («fruttato» marcato, elevati contenuti di alcuni componenti chimici minori, ecc.).

Fra i fattori naturali si evidenzia inoltre lo stretto legame esistente fra l'olivicoltura toscana e la collina (oltre il 90% degli oliveti toscani risulta localizzato in aree collinari e montane). La presenza di piante di olivo rappresenta uno degli elementi che maggiormente contribuiscono a caratterizzare il paesaggio tipico della collina toscana. L'ambiente collinare e le caratteristiche dei terreni certamente influiscono sui risultati produttivi e qualitativi dell'olivicoltura regionale, differenziandola da altre realtà caratterizzate da condizioni di coltivazione profondamente diverse.

Altri fattori che contribuiscono in maniera determinante a caratterizzare l'olio extravergine di oliva Toscano sono quelli umani, frutto di secolari tradizioni: la coltivazione dell'olivo avviene, anche per la giacitura collinare dei terreni, normalmente con metodi estensivi e con impiego di fertilizzanti e fitofarmaci assai limitato. I problemi di natura fitopatologica sono in genere ridotti, grazie alle favorevoli condizioni ambientali, ed anche gli attacchi di mosca dell'olivo risultano generalmente contenuti. La raccolta delle olive avviene precocemente e si conclude normalmente entro un mese, un mese e mezzo. La raccolta avviene normalmente con distacco dei frutti direttamente dalla pianta e la raccolta delle olive da terra non viene mai praticata e comunque è esclusa dal disciplinare di produzione.

Le olive raccolte vengono rapidamente avviate al processo di estrazione, operazioni favorite dall'elevato numero di frantoi presenti in Toscana (circa 400) e la loro diffusione sul territorio che consente una lavorazione tempestiva anche di piccole partite di olive ottenendo così altissimi livelli qualitativi grazie anche al continuo processo di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti che implementano le più attuali tecnologie estrattive.

Il forte attaccamento alla produzione da parte anche dei più piccoli produttori viene valorizzato permettendo, oltre che della IGP olio extravergine di oliva Toscano, l'uso di menzioni geografiche in aggiunta al nome principale. Si tratta di zone ben delimitate nelle quali le condizioni pedologiche e microclimatiche in combinazione con le varietà utilizzate conferiscono al prodotto specifiche peculiarità qualitative rispondendo così anche alle richieste dei consumatori più esigenti e profondi conoscitori dei territori della Toscana e del suo pregiato prodotto.

24A03487

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° luglio 2024.

Disposizioni attuative relative all'imposta minima nazionale.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *e)*, della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui è stato delegato il Governo a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022 con l'introduzione di un'imposta minima

nazionale dovuta in relazione alle imprese localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale, soggette a una bassa imposizione;

Visto l'art. 18, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, che ha rinviato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle disposizioni di attuazione della disciplina sull'imposta minima nazionale di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2023, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative dei contenuti del commentario alle regole OCSE adottate l'11 marzo 2022 «*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*», e successive modificazioni, e delle guide amministrative previste nell'art. 8.3 delle suddette regole OCSE e del loro aggiornamento;

Vista la direttiva 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante disposizioni in materia di principi contabili internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - regole OCSE contro l'erosione della base imponibile globale (secondo pilastro);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:

1) «decreto legislativo»: il titolo II del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e relativi allegati;

2) «decreto sui regimi transitori semplificati»: il decreto ministeriale del 20 maggio 2024, recante «Disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 123 del 28 maggio 2024;

3) «porto sicuro»: legislazione sull'imposta minima nazionale o sull'imposta minima nazionale equivalente avente i requisiti indicati nel capitolo 5 della guida amministrativa pubblicata il 13 luglio 2023 dal quadro inclusivo sul BEPS «*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*»;

4) «principi contabili internazionali»: i principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS) adottati dall'Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

5) «principi contabili nazionali»: i principi contabili emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC) ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 38 del 2005;

6) «quadro inclusivo sul BEPS»: il consesso promosso dai Paesi dell'OCSE e del Gruppo dei 20 (G20) per garantire un'attuazione coerente e coordinata a livello globale delle raccomandazioni del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) e per rendere tale progetto più inclusivo. Esso approva i rapporti OCSE e le guide amministrative;

7) «regole OCSE»: regole adottate il 14 dicembre 2021 dal quadro inclusivo sul BEPS, contenute nel documento «OECD (2021), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar* Two)*, Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris*».

2. Le disposizioni del presente decreto sono interpretate e applicate tenendo conto delle definizioni contenute nel decreto legislativo e in modo da assicurare il rispetto dell'approccio comune di cui all'art. 9 del decreto legislativo.

Art. 2.

Ambito soggettivo di applicazione

1. L'imposta minima nazionale prevista all'art. 18 del decreto legislativo si applica alle imprese e alle entità a controllo congiunto localizzate in Italia nonché alle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con i requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo.

2. Dall'imposta minima nazionale sono escluse le entità indicate nell'art. 11 del decreto legislativo. In deroga al periodo precedente, l'impresa dichiarante può esercitare l'opzione prevista nel comma 3 del citato art. 11.

3. Ai fini del comma 1, si applicano i criteri di localizzazione previsti nell'art. 12 del decreto legislativo.

Art. 3.

Presupposto applicativo

1. L'imposta minima nazionale è dovuta, in un esercizio, dal gruppo multinazionale o nazionale quando l'aliquota di imposizione effettiva, relativa ai soggetti indicati all'art. 2, comma 1, è inferiore alla aliquota minima d'imposta.

2. Ai fini del comma 1, l'aliquota di imposizione effettiva si calcola:

a) per le imprese, incluse le entità apolidi, secondo le disposizioni di cui all'art. 33 del decreto legislativo;

b) per le entità a controllo congiunto e per i gruppi a controllo congiunto, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del decreto legislativo;

c) per le imprese partecipate in misura minoritaria e per i sottogruppi di minoranza, secondo le disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo;

d) per le entità di investimento e le entità assicurative di investimento, diverse da quelle fiscalmente trasparenti o da quelle cui si applica il regime della distribuzione imponibile, secondo le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo che deroga a quanto previsto all'art. 31, commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo, nel calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva di cui al comma 1 non si considerano le imposte rilevanti dovute in altri Paesi da un'impresa proprietaria e da una casa madre ivi localizzate in relazione ad imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva di cui al comma 1, non si tiene conto delle imposte rilevanti dovute in Italia dalle imprese e dalle entità a controllo congiunto ivi localizzate in base al regime fiscale delle società controllate estere, salvo quanto previsto all'art. 31, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo, o in qualità di impresa proprietaria in relazione agli utili distribuiti da un'altra impresa o in relazione a entità ibride, o in qualità di casa madre in relazione a stabili organizzazioni, salvo quanto previsto all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo.

Art. 4.

Determinazione dell'imposta minima nazionale

1. L'imposta minima nazionale è calcolata, in un esercizio, conformemente alle disposizioni, se compatibili, contenute nel titolo II e alle definizioni dell'allegato A del decreto legislativo, in relazione ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta in tali soggetti, salvo quanto previsto nell'art. 48 del decreto legislativo, e senza tener conto dei criteri di allocazione dell'imposizione integrativa di cui all'art. 34, comma 7, del decreto legislativo.

2. In un esercizio, l'imposta minima nazionale è pari al prodotto tra il profitto eccedente relativo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa ai medesimi soggetti, determinata ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo.

3. Ai fini del comma 2, se il gruppo multinazionale o nazionale non esercita l'opzione prevista all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo, il profitto eccedente si determina applicando la riduzione del reddito da attività economica sostanziale, determinata ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo e tenendo conto delle aliquote previste nell'allegato B del decreto legislativo, in relazione alle imprese o alle entità a controllo congiunto localizzate in Italia o alle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano.

4. In un esercizio, l'aliquota d'imposizione integrativa, il profitto eccedente e l'imposta minima nazionale si determinano autonomamente, rispetto alle altre imprese del gruppo localizzate nel territorio dello Stato italiano, per:

a) ciascuna entità a controllo congiunto che non è membro di un gruppo a controllo congiunto;

b) le entità appartenenti al medesimo gruppo a controllo congiunto;

c) le entità di investimento;

d) le entità assicurative di investimento;

e) ciascuna impresa partecipata in misura minoritaria che non è membro di un sottogruppo di minoranza;

f) le imprese appartenenti al medesimo sottogruppo di minoranza;

g) ciascuna entità apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano.

5. In caso di opzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto sui regimi transitori semplificati, esercitata in relazione a un esercizio per le imprese e per le entità a controllo congiunto localizzate in Italia, l'imposta minima nazionale dovuta dal gruppo per tali imprese ed entità, in quell'esercizio, si assume pari a zero.

6. In caso di opzione di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo, esercitata in relazione a un esercizio, per le imprese e per le entità a controllo congiunto localizzate in Italia, l'imposta minima nazionale dovuta dal gruppo per tali imprese ed entità, in quell'esercizio, si assume pari a zero.

Art. 5.

Principi contabili applicabili

1. Ai fini dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo, i principi contabili applicabili dalle imprese e dalle entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano sono i principi contabili nazionali o i principi contabili internazionali, a condizione che siano quelli adottati per la predisposizione del loro bilancio o rendiconto individuale.

2. Nel caso in cui le imprese o le entità a controllo congiunto e le entità sussidiarie a controllo congiunto appartenenti al medesimo gruppo multinazionale o nazionale, localizzate nel territorio nello Stato italiano, adottino principi contabili diversi tra di loro, trova applicazione il disposto dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo.

3. Il comma 2 si applica tenendo conto della modalità separata di calcolo dell'imposta minima nazionale indicata nell'art. 4, comma 4.

Art. 6.

Regole di conversione valutaria

1. Ai fini dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo, se non tutte le imprese o le entità a controllo congiunto appartenenti a un gruppo e localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, nella dichiarazione di cui all'art. 53 del decreto legislativo è esercitata un'opzione per effettuare i calcoli dell'imposta minima nazionale in relazione a tutte le imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano utilizzando la valuta di presentazione del bilancio consolidato oppure l'euro. L'opzione di cui al periodo precedente, da esercitare separatamente in relazione ai soggetti indicati nell'art. 4, comma 4, ha validità per cinque esercizi ed è rinnovabile.

2. I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, che utilizzano una diversa valuta funzionale rispetto a quella prescelta dal gruppo ai sensi del comma 1 operano, in relazione ad ogni esercizio di validità dell'opzione, una conversione degli importi rilevanti per la determinazione dell'imposta minima nazionale sulla base delle regole di conversione valutaria previste dal principio contabile adottato nella predisposizione del bilancio consolidato. Resta fermo il criterio di conversione indicato al comma 3 per il pagamento dell'imposta minima nazionale dovuta nei suddetti esercizi.

3. Se l'opzione del comma 1 ha ad oggetto una valuta diversa dall'euro o se, nei casi disciplinati al comma 3 dell'art. 18 del decreto legislativo, la valuta di presentazione del bilancio consolidato è diversa dall'euro, ai fini del pagamento dell'imposta minima nazionale, l'importo dovuto dal gruppo è convertito in euro utilizzando il tasso di cambio dell'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento. Il medesimo tasso di cambio è utilizzato per il pagamento dell'imposta minima integrativa e per l'imposta minima suppletiva calcolata in una valuta diversa dall'euro.

Art. 7.

Disposizioni di coordinamento sull'esercizio transitorio

1. Ai fini della determinazione dell'imposta minima nazionale si applicano le disposizioni sull'esercizio transitorio previste nell'art. 54 del decreto legislativo.

2. Quando un gruppo multinazionale applica una imposta minima integrativa o imposta minima integrativa equivalente o una imposta minima suppletiva o una imposta minima suppletiva equivalente in relazione ad imprese ed entità a controllo congiunto localizzate in Italia o alle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano in un esercizio successivo a quello di applicazione dell'imposta minima nazionale relativa a tali imprese ed entità, ai fini dell'art. 54 del decreto legislativo si determina un nuovo esercizio transitorio.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2:

a) qualsiasi riporto di eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate ai sensi dell'art. 28, comma 6 o dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo è annullato all'inizio del nuovo esercizio transitorio;

b) la disposizione dell'art. 29, comma 7, del decreto legislativo non si applica alle imposte differite che sono state computate nell'aliquota d'imposizione effettiva ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo e non sono state recuperate in un esercizio precedente il nuovo esercizio transitorio;

c) l'imposta anticipata relativa ad una perdita rilevante, determinata ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo, esistente alla fine dell'esercizio precedente il nuovo esercizio transitorio è annullata all'inizio del suddetto esercizio con riferimento al quale il gruppo può esercitare una nuova opzione ai sensi del citato art. 30;

d) le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite determinate ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 3, del decreto legislativo ed esistenti alla fine dell'esercizio precedente il nuovo esercizio transitorio sono annullate all'inizio del suddetto esercizio e le medesime disposizioni sono applicate a partire dal nuovo esercizio transitorio;

e) la disposizione dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo si applica alle transazioni avvenute dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'inizio del nuovo esercizio transitorio. Tuttavia, se l'imposta minima nazionale è stata pagata a seguito dell'applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo in relazione ad un'imposta anticipata collegata ad una perdita rilevante, tale imposta anticipata non si considerata originata da elementi reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo.

Art. 8.

Status *di imposta qualificata*

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 34, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo, l'imposta minima nazionale e l'imposta minima nazionale equivalente si computano in diminuzione dell'imposizione integrativa dovuta nel Paese di riferimento, ai sensi del primo periodo del citato comma 4, se considerate qualificate dal quadro inclusivo sul BEPS.

2. Ai fini del comma 1, si fa riferimento alla lista delle legislazioni nazionali con imposte considerate qualificate contenuta nella guida amministrativa e nei suoi aggiornamenti pubblicati dal quadro inclusivo sul BEPS.

3. Il riconoscimento o la perdita dello *status* di imposta qualificata ha effetto, per ogni Paese, con decorrenza indicata dal quadro inclusivo sul BEPS.

4. Le modalità indicate ai commi 2 e 3 si applicano anche in relazione al riconoscimento e alla perdita, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, dello *status* qualificato dell'imposta minima integrativa equivalente e dell'imposta minima suppletiva equivalente.

Art. 9.

Opzione per il porto sicuro

1. Su opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa dovuta per un Paese è pari a zero, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo, se l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente ivi dovuta rispetta i requisiti dei regimi semplificati, previsti dal quadro inclusivo sul BEPS, per essere considerata porto sicuro.

2. Ai fini del comma 1, si fa riferimento alla lista delle legislazioni nazionali con imposte aventi i requisiti del porto sicuro contenuta nella guida amministrativa e nei suoi aggiornamenti pubblicati dal quadro inclusivo sul BEPS.

3. Il riconoscimento o la perdita dello *status* di porto sicuro ha effetto, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo, con decorrenza indicata dal quadro inclusivo sul BEPS.

4. L'opzione di cui al comma 1, che ha validità per un esercizio ed è rinnovabile, è esercitata nella comunicazione rilevante di cui all'art. 51 del decreto legislativo separatamente in relazione ai soggetti indicati nell'art. 4, comma 4, localizzati in Italia o alle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano.

Art. 10.

Obblighi e responsabilità per il versamento dell'imposta

1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua una impresa, diversa da un'entità d'investimento e da un'entità assicurativa d'investimento, localizzata in Italia per il versamento dell'imposta minima nazionale dovuta, in un esercizio, dalle imprese e dalle entità apolidi. Se in un esercizio non ci sono imprese, diverse da entità d'investimento e da entità assicurative d'investimento, localizzate in Italia, il gruppo individua una entità apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano per il versamento dell'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tale esercizio dalle entità apolidi e dalle entità d'investimento e dall'entità assicurative d'investimento. Se in un esercizio non ci sono entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano e sono localizzate in Italia solo entità d'investimento o entità assicurative d'investimento, il gruppo multinazionale o nazionale individua una entità di investimento o un'entità assicurativa d'investimento per il versamento della relativa imposta dovuta in relazione a tale esercizio dalle entità d'investimento o dalle entità assicurative di investimento.

2. L'entità a controllo congiunto versa autonomamente l'imposta minima nazionale dovuta in relazione ad un esercizio. L'entità a controllo congiunto localizzata in Italia appartenente ad un gruppo a controllo congiunto è tenuta al versamento dell'imposta minima nazionale dovuta, in relazione ad un esercizio, anche dalle sue entità sussidiarie a controllo congiunto. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, se l'entità a controllo congiunto non è localizzata in Italia, il gruppo a controllo congiunto individua l'entità sussidiaria a controllo congiunto localizzata in Italia per il versamento dell'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tale esercizio da tutte le entità sussidiarie a controllo congiunto.

3. L'impresa tenuta al versamento ai sensi del comma 1 e tutte le imprese del gruppo localizzate in Italia, diverse dalle entità di investimento e dalle entità assicurative di investimento, e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il corretto assolvimento dell'imposta dovuta. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, l'entità apolide tenuta al versamento dell'imposta e tutte le altre entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano sono tra loro solidamente e congiuntamente responsabili per l'imposta dovuta. Nell'ipotesi di cui al comma 1, terzo periodo, l'entità di investimento o l'entità assicurativa d'investimento tenuta al versamento dell'imposta e tutte le altre entità d'investimento o le altre entità assicurative di investimento sono tra loro congiuntamente e solidalmente responsabili per l'imposta dovuta.

4. L'entità a controllo congiunto o l'entità sussidiaria a controllo congiunto tenuta al versamento ai sensi del comma 2, secondo e terzo periodo, e tutte le entità sussidiarie a controllo congiunto appartenenti al medesimo gruppo a controllo congiunto localizzate in Italia sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il corretto assolvimento dell'imposta dovuta.

5. Il gruppo multinazionale o nazionale stabilisce la ripartizione dell'onere derivante dall'imposta minima nazionale nel rispetto della modalità separata di calcolo dell'imposta minima nazionale indicata nell'art. 4, comma 4.

6. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite e versate dalle imprese e dalle entità a controllo congiunto in dipendenza dell'allocazione dell'imposta minima nazionale di cui al comma 5.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. L'imposta minima nazionale si applica ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023, indipendentemente dall'esclusione dall'imposizione integrativa prevista nell'art. 56 del decreto legislativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A03524

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 maggio 2024.

Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;

Visto in particolare l'art. 1, comma 204, lettera *b)*, della citata legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che introduce il comma 7-*bis* all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 già costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi, già costituiti alla data del 31 dicembre 2021, si adeguino alla disposizione entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la predetta data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 208, lettera *a)*, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-*bis* all'art. 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato dall'art. 23, comma 1, lettera *l)*, del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che ha stabilito che la durata della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», che ha previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;

Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede la possibilità che siano apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, ovvero mediante la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 104125 del 27 dicembre 2019 con il quale è stato istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali ai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Visto l'accordo collettivo stipulato in data 27 dicembre 2022 tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs, quindi nei termini previsti dalla legge, con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volontà di adeguare il Fondo di solidarietà, già costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 7-*bis*, e 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e di adeguare quindi la platea dei destinatari del Fondo e l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021;

Considerato che con l'accordo innanzi citato del 27 dicembre 2022 è stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al fine di adeguare la platea dei destinatari del Fondo e i criteri e i limiti della prestazione dell'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;

Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 104125 del 27 dicembre 2019 alla luce dell'accordo del 27 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Fondo

1. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 104125 del 27 dicembre 2019, è stato istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell'INPS.

3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

6. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.

Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015, vengono computati anche gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un comitato amministratore.

2. Il comitato è composto da sei esperti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle Parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei quali tre designati da Confprofessioni e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti l'accordo del 3 ottobre 2017, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. La durata in carica dei componenti del comitato è di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato.

5. La nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive.

6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica, per qualunque causa, uno o più componenti del comitato, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con un altro componente designato secondo le modalità di cui al comma 2. Il periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente così designato, ove pari o superiore a ventiquattro mesi, viene considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo effettuato dal componente cessato, se superiore ai ventiquattro mesi, sarà considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni e della consecutività della nomina di cui al comma 5.

7. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

8. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti.

9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

10. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti del comitato aventi diritto al voto deliberativo. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il comitato amministratore del Fondo deve:

a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione corredati da una

relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio;

c) sulla base del bilancio di previsione ad otto anni, di cui alla lettera *b)*, proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato;

d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;

e) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

f) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

h) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;

i) non erogare prestazioni in carenza di disponibilità, concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro il limite delle risorse già acquisite, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Art. 5.

Prestazione

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 2, con esclusione dei dirigenti, all'erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all'art. 7, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

2. Tra i destinatari del predetto assegno di integrazione salariale sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. Alla ripresa dell'attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

4. In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 6.

Finanziamento

1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5 è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti;

c) un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;

d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

2. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo, ordinari e addizionali, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, ai sensi del precedente art. 5, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1, lettera *a)*, si riduce in misura pari al 40%.

Art. 7.

Prestazione: criteri e misure

1. L'importo dell'assegno di integrazione salariale, di cui all'art. 5, comma 1, è pari alla prestazione dell'integrazione salariale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con il relativo massimale.

2. Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a quindici dipendenti possono avere una durata massima di ventisei settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa possono avere una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e per le casuali straordinarie di cui all'art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile.

4. La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

5. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

6. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno di integrazione salariale e per la paga oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Art. 8.

Procedura di accesso

1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali delle Parti firmatarie dell'accordo del 27 dicembre 2022 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Art. 9.

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità dell'erogazione.

2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate nel rispetto dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e 8, sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

Art. 10.

Politiche attive

1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 8, le Parti contattano attraverso le strutture della bilateralità di settore i datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2024

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1770

24A03483

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 25 giugno 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore del «Consorzio Isanti tra società cooperative sociali - ONLUS», in Montemarano.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed

integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale n. 35/SAA/2018 del 2 febbraio 2018, con il quale la società cooperativa «Consorzio Isanti tra società cooperative sociali - ONLUS», con sede in Montemarano (AV), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e contestualmente ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Michele Fusco;

Viste le reiterate inottemperanze riscontrate nella gestione del dott. Michele Fusco nel proprio ruolo di commissario liquidatore della suddetta cooperativa;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 18790 del 24 gennaio 2023;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile., di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Antonio Schiavo è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 27 maggio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il decreto direttoriale n. 35/SAA/2018 del 2 febbraio 2018 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Michele Fusco quale commissario liquidatore della suddetta società cooperativa; pertanto, il dott. Michele Fusco è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, il dott. Antonio Schiavo è nominato commissario liquidatore della società coo-

perativa «Consorzio Isanti tra società cooperative sociali - ONLUS», con sede in Montemarano (AV) - C.F. 02542670647, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto direttoriale n. 35/SAA/2018 del 2 febbraio 2018, in sostituzione del dott. Michele Fusco.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2024

Il direttore generale: DONATO

24A03473

DECRETO 25 giugno 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Enter società cooperativa a responsabilità limitata», in Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale n. 28/SAA/2017 del 30 gennaio 2017, con il quale la società cooperativa «Enter società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento (BN), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e contestualmente ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Michele Fusco;

Viste le reiterate inottemperanze riscontrate nella gestione del dott. Michele Fusco nel proprio ruolo di commissario liquidatore della suddetta cooperativa;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 18783 del 24 gennaio 2023;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi

dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Vincenzo Falde è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite pec del 24 maggio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/90, il decreto direttoriale n. 28/SAA/2017 del 30 gennaio 2017 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Michele Fusco quale commissario liquidatore della suddetta società cooperativa; pertanto, il dott. Michele Fusco è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, il dott. Vincenzo Falde è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Enter società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento (BN) - C.F. 01233890621, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale n. 28/SAA/2017 del 30 gennaio 2017, in sostituzione del dott. Michele Fusco.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2024

Il direttore generale: DONATO

24A03474

DECRETO 25 giugno 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Europa servizi società cooperativa in liquidazione», in Pomezia.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale n. 117/SAA/2022 del 6 dicembre 2022, con il quale la società cooperativa «Europa servizi società cooperativa in liquidazione», con sede in Pomezia (RM), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e contestualmente ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Giulio Cimarella;

Preso atto della rinuncia all'incarico del dott. Claudio Giulio Cimarella, formalizzata in data 15 febbraio 2023, con nota prot. n. 0044351;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Pietro Algieri, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 24 maggio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il decreto direttoriale n. 117/SAA/2022 del 6 dicembre 2022 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Claudio Giulio Cimarella quale commissario liquidatore della suddetta società cooperativa.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, l'avv. Pietro Algieri è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Europa servizi società cooperativa in liquidazione», con sede in Pomezia (RM) - C.F. 15524381009, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale n. 117/SAA/2022 del 6 dicembre 2022, in sostituzione del dott. Claudio Giulio Cimarella.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2024

Il direttore generale: DONATO

24A03475

DECRETO 25 giugno 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore di «L'Opera costruzioni e servizi - società cooperativa», in Rovigo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy»

la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale n. 89/SAA/2011 del 25 ottobre 2011, con il quale la società cooperativa «L'Opera Costruzioni e Servizi - Società cooperativa», con sede in Rovigo (RO), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e contestualmente ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Damiani;

Viste le gravi irregolarità gestorie del dott. Mauro Damiani, riscontrate da questa autorità, per operazioni strettamente connesse al ruolo di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 339018 dell'11 novembre 2022;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Cinzia Giaretta, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 28 maggio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il decreto direttoriale n. 89/SAA/2011 del 25 ottobre 2011 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Mauro Damiani quale commissario liquidatore della suddetta società cooperativa; pertanto, il dott. Mauro Damiani è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, la dott.ssa Cinzia Giaretta è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «L'Opera costruzioni e servizi - società cooperativa», con sede in Rovigo (RO) - C.F. 01113000291, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto direttoriale n. 89/SAA/2011 del 25 ottobre 2011, in sostituzione del dott. Mauro Damiani.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2024

Il direttore generale: DONATO

24A03476

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 8 maggio 2024.

Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B1.1, B1.2, B3.3, B1.3a, B1.3c, B3.2, B2.1, B2.2 e B2.3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 92).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, in-

tervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la 3 contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano complementare sisma: sub-misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub-misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; sub-misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera misura B, la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;

67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerata, per quanto esposto, la necessità di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi simici e successivamente dell'epidemia COVID-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attività di impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi;

Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Unioncamere, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Considerata l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» all'art. 3, comma 2, prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Considerata l'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, «Disciplina procedimentale per la conclusione delle attività istruttorie dei comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonché riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma» e, in particolare, la proroga delle attività istruttorie di valutazione delle domande presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalla misura B al 31 marzo 2023;

Vista la nota di Unioncamere acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0017144-A-06/05/2024, con cui si comunica che le risorse residue sulle misure B2.1 - B2.2 - B2.3, per la Regione Abruzzo sono rispettivamente pari a:

cratere 2016: a valere sulla sub-misura B2.1 euro -2.963.054,31, sulla sub-misura B2.2 euro 1.110.400,00, sulla sub-misura B2.3 euro 2.053.234,80, per un totale di residui finali pari a euro 200.580,50;

cratere 2009 - L'Aquila: a valere sulla sub-misura B2.1 euro 1.900.841,37, sulla sub-misura B2.2 euro 55.500,00, sulla sub-misura B2.3 euro 5.086.745,99 per un totale di euro 7.043.087,36, che dopo le riallocazioni avvenute con ordinanza PNC 78/2023 ammontano oggi a euro 599.333,70;

cratere 2009 - altri comuni: a valere sulla sub-misura B2.1 euro 2.377.790,26, sulla sub-misura B2.2 euro -11.532.702,60, sulla sub-misura B2.3 euro 4.920.000,00 per complessivi euro -4.234.912,34, che dopo le riallocazioni avvenute con ordinanza PNC 78/2023 non presentano ulteriori residui;

Vista la nota di Invitalia acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0010260-A-15/03/2024, con cui si comunica l'entità delle risorse residue/fabbisogni finanziari PNC Sisma - gestore Invitalia, nonché l'elenco delle domande sospese per assenza di copertura finanziaria, raggruppate per sub-misura, da cui si desumeva che:

per la Regione Abruzzo - cratere 2016, sulle misure B1.1., B1.2, B3.3., B1.3a, B1.3b e B1.3c non vi erano risorse residue, mentre l'ammontare delle risorse residue non impegnate relative alla sub-misura B3.2 era pari a euro 200.896,56;

per il cratere 2009 - L'Aquila non vi erano risorse residue sulle misure B1.1, B1.3b e B3.2, mentre le risorse residue sulla sub-misura B1.2 sono pari a euro 8.797.075,60, sulla sub-misura B3.3 erano pari a euro 2.050.956,71, sulla sub-misura B1.3a sono pari a euro 153.407,82, sulla sub-misura B1.3c erano pari a euro 58.122,58, per un totale pari a euro 11.059.562,70;

per il cratere 2009 - altri comuni non vi erano risorse residue sulle misure B1.2, B1.3b e B1.3c, mentre le risorse residue sulla sub-misura B1.1 erano pari a euro 1.205.542,14, sulla sub-misura B3.3 erano pari a euro 1.104.361,30, sulla sub-misura B1.3a erano pari a euro 329.791,80 e sulla sub-misura B3.2 erano pari a euro 257.908,26, per un totale di euro 2.897.603,50;

Vista la nota della struttura commissariale prot. CGRTS-0013707-P-08/04/2024, con la quale veniva richiesto di individuare la migliore destinazione per le risorse ancora disponibili per la Regione Abruzzo e relative al Piano Next Appennino;

Vista l'ulteriore nota di Invitalia, acquisita agli atti della struttura commissariale prot. CGRTS-0017299-P-07/05/2024, di aggiornamento della precedente, con la quale si comunica la seguente disponibilità di risorse residue che per la Regione Abruzzo:

per la Regione Abruzzo - cratere 2016, sulle misure B1.2, B3.3, B1.3a, B1.3b non vi sono risorse residue, mentre l'ammontare delle risorse residue non impegnate relative alla sub-misura B1.1 è pari a euro 3.075.989,17, quelle relative alla sub-misura B1.3c sono pari a euro 358.339,33 e quelle relative alla sub-misura B3.2 sono pari a 200.896,56, per un totale pari a euro 3.635.225,06;

per il cratere 2009 - L'Aquila non vi sono risorse residue sulle misure B1.1, B1.3b e B3.2, mentre le risorse residue sulla sub-misura B1.2 sono pari a euro 14.334.903,54, sulla sub-misura B3.3 sono pari a euro 2.050.956,71, sulla sub-misura B1.3a sono pari a euro 153.407,82, sulla sub-misura B1.3c sono pari a euro 58.122,58, per un totale pari a euro 16.597.390,64;

per il cratere 2009 - altri comuni non vi sono risorse residue sulle misure B1.2, B1.3b e B1.3c, mentre le risorse residue sulla sub-misura B1.1 sono pari a euro 1.205.542,14, sulla sub-misura B3.3 sono pari a euro 1.104.361,30, sulla sub-misura B1.3a sono pari a euro 329.791,80 e sulla sub-misura B3.2 sono pari a euro 257.908,26, per un totale di euro 2.897.603,50;

Considerata la nota acquisita dalla struttura commissariale con CGRTS-0017584-A-08/05/2024, con cui la Regione Abruzzo propone l'allocazione delle risorse residue delle linee di intervento secondo i seguenti criteri:

per il cratere 2016, mediante riallocazione sulla sub-misura B1.3c e, a seguire sulla sub-misura B2.1;

per il cratere 2009 - L'Aquila, mediante riallocazione a favore degli altri comuni della Regione Abruzzo cratere 2009, a copertura delle risorse mancanti per l'attuazione delle misure B1.2 e B1.3c per l'importo complessivo di euro 6.304.753,21, fermo restando che l'utilizzo di tali risorse residue del Comune dell'Aquila troverà compensazione nell'ambito delle future ripartizioni o riallocazioni di residui. Per la restante parte delle risorse residue, pari a euro 10.891.971,13, verranno destinate in favore del Comune dell'Aquila con interventi che verranno individuati con future ordinanze;

per il cratere 2009 - altri comuni, mediante riallocazione sulle linee B1.2 e B1.3c;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata dell'8 maggio 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal coordinatore della struttura di Missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B1.1, B1.2, B3.3. B1.3a, B1.3c, B3.2, B2.1, B2.2 e B2.3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo.

1. È approvata la riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B1.1, B1.2, B3.3. B1.3a, B1.3c, B3.2, B2.1, B2.2 e B2.3 di cui al Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo, nei seguenti termini:

a) per il cratere 2016, mediante riallocazione sulla sub-misura B1.3c e, a seguire sulla sub-misura B2.1;

b) per il cratere 2009 - L'Aquila, mediante riallocazione a favore degli altri comuni della Regione Abruzzo - cratere 2009, a copertura delle risorse mancanti per l'attuazione delle misure B1.2 e B1.3c per l'importo complessivo di euro 6.304.753,21, fermo restando che l'utilizzo di tali risorse residue del Comune dell'Aquila troverà compensazione nell'ambito delle future ripartizioni o riallocazioni di residui del medesimo cratere 2009. Per le ulteriori risorse residue, pari a euro 10.891.971,13, si provvederà mediante temporaneo accantonamento ai fini della successiva destinazione ad ulteriori progetti inerenti il Comune de L'Aquila per i quali si disporrà con apposita ordinanza;

c) per il cratere 2009 - altri comuni, mediante riallocazione sulle linee B1.2 e B1.3c.

2. È disposta la trasmissione della presente ordinanza al soggetto gestore ai fini dell'adozione dei successivi adempimenti di competenza, come da rispettivi bandi.

3. Il soggetto gestore, sulla base degli indirizzi del soggetto attuatore ed in stretta collaborazione con gli organi da questi indicati, avrà cura dell'attuazione degli interventi, attraverso l'assistenza ai soggetti ammessi al finanziamento e la soluzione delle criticità, provvedendo altresì ad informare i soggetti attuatori dell'avanzamento della realizzazione degli interventi finanziati a mezzo riallocazione con cadenza almeno trimestrale, al fine di consentire agli stessi l'adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero, per l'effetto, necessari.

Art. 2.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle quattro Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it/).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito 11 istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura tecnica di missione.

Roma, 8 maggio 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1577

24A03501

ORDINANZA 8 maggio 2024.

Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B1.2 e B3.3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Umbria. (Ordinanza n. 93).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, re-

cante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifiche, nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano complementare sisma: sub misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera misura B, la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;

67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerata, per quanto esposto, la necessità di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi simici e successivamente dell'epidemia COVID-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attività di impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi;

Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Unioncamere, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Considerata l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia

circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» all'art. 3, comma 2, prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Considerata l'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, «Disciplina procedimentale per la conclusione delle attività istruttorie dei Comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonché riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma» e, in particolare, la proroga delle attività istruttorie di valutazione delle domande presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalla misura B al 31 marzo 2023;

Vista la nota di Unioncamere acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0017144-A-06/05/2024, con cui si comunica che non vi sono risorse residue sulle sub-misure B2.2 - B2.3, mentre le risorse residue sulla sub-misura B2.1 sono per la Regione Umbria pari a euro 507.443,35, che presenta però ancora progetti non integralmente finanziati sulla medesima sub-misura;

Vista la nota di Invitalia acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0010260-A-15/03/2024, con cui si comunicava l'entità delle risorse residue/fabbisogni finanziari PNC Sisma - gestore Invitalia, nonché l'elenco delle domande sospese per assenza di copertura finanziaria, raggruppate per sub-misura, da cui si desumeva che per la Regione Umbria, sulle misure B1.1, B1.3a, B1.3b e B1.3c non vi erano risorse residue, mentre l'ammontare delle risorse residue non impegnate relative alla misura B1.2 risultava pari a euro 6.040,02 e quelle relative alla misura B3.3 pari a euro 210.000,21, per un totale pari a euro 216.040,23;

Vista la nota della struttura commissariale prot. CGRTS-0013722-P-08/04/2024, con la quale veniva richiesto di individuare la migliore destinazione per le risorse ancora disponibili per la Regione Umbria e relative al Piano *Next* Appennino, pari a euro 507.443,35 per le misure gestite da Unioncamere ed euro 216.040,23 per le misure gestite da Invitalia;

Vista la nota dell'USR Regione Umbria acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0017523-A-08/05/2024 avente ad oggetto «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 Bandi *Next* Appennino - ulteriore proposta destinazione risorse residue»;

Vista l'ulteriore nota di Invitalia, acquisita agli atti della struttura commissariale prot. CGRTS-0017299-P-07/05/2024, di aggiornamento della precedente, con la quale si comunica che per la Regione Umbria non vi sono ulteriori risorse disponibili relative al Piano *Next* Appennino a valere sulle sub-misure B1.1, B1.3a, B1.3b, B1.3c, B3.2, mentre vi sono risorse residue a valere sulla sub-misura B1.2 pari a euro 6.040,02 e sulla sub-misura B3.3 pari a euro 768.750,21, per un totale pari a euro 774.790,23;

Considerata la successiva nota dell'USR Regione Umbria acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0017610-A-08/05/2024 con cui è stato comunicato che la Regione Umbria intende destinare le risorse di cui sopra, così come riconsiderate, alla misura B2.1;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata dell'8 maggio 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal Coordinatore della Struttura di missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B1.2 e B3.3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo

1. È approvata la riallocazione sulla linea B2.1 delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B1.2 e B3.3 nell'ambito del territorio della Regione Umbria.

2. È disposta la trasmissione della presente ordinanza al soggetto gestore ai fini dell'adozione dei successivi adempimenti di competenza, come da rispettivi bandi.

3. Il soggetto gestore, sulla base degli indirizzi del soggetto attuatore ed in stretta collaborazione con gli organi da questi indicati, avrà cura dell'attuazione degli interventi, attraverso l'assistenza ai soggetti ammessi al finanziamento e la soluzione delle criticità, provvedendo altresì ad informare i soggetti attuatori dell'avanzamento della realizzazione degli interventi finanziati a mezzo riallocazione con cadenza almeno trimestrale, al fine di consentire agli stessi l'adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero, per l'effetto, necessari.

Art. 2.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 4 Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta 6 Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito 11 istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Roma, 8 maggio 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1582

24A03502

ORDINANZA 8 maggio 2024.

Approvazione della riallocazione delle risorse non impegnate derivanti dalle linee di intervento B3.3 e B1.3a del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Lazio. (Ordinanza n. 94).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano complementare sisma: sub misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»;

Considerato che nella citata delibera alla sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 380 milioni di euro;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera misura B, la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;

67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerata, per quanto esposto, la necessità di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi simici e successivamente dell'epidemia COVID-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attività di impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi;

Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Considerata l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» all'art. 3 comma 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Considerato che l'art. 2, comma 3 dell'ordinanza sopra richiamata, prevedeva che, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, «Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalità attuative delle misure e sarà approvata una nuova convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attività»;

Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992 ha trasmesso gli schemi di bando necessari all'attuazione delle sub misure in oggetto, elaborati entro la data sopra indicata;

Vista l'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione schema bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub-misura 1 "Sostegno agli investimenti", linea 2 "Interventi per progettualità di dimensione intermedia", e sub-misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare", linea 3 "Ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 22 del 26 maggio 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale

per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per lo "Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016"»;

Vista l'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, di «Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macromisura B "Rilancio economico sociale", sub misura B1 "Sostegno agli investimenti", misura B1.3 "Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive", linea di intervento B1.3.a "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative microimprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori", linea di intervento B1.3.b "Interventi per l'innovazione diffusa" e linea di intervento B1.3.c "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto in particolare l'art. 9, comma 4 e comma 6 dell'allegato n. 1 all'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 «BANDO B1.3.a» «Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)»;

Vista l'ordinanza n. 31 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Modifiche, integrazioni e correzioni formali alle ordinanze nn. 20 e 21 del 2022 Piano nazionale complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Vista l'ordinanza n. 36 del 12 agosto 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della comunicazione della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea dei bandi approvati con l'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le ordinanze nn. 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022»;

Visto il decreto di costituzione del Comitato di valutazione n. 20/PNC del 19 ottobre 2022, come modificato con decreto n. 40/PNC del 22 febbraio 2023;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 18/PNC del 19 ottobre 2022 di nomina per le Misure B1.3a, B1.3b e B1.3c del relativo Comitato di valutazione delle domande relative alle specifiche linee di intervento;

Vista l'ordinanza n. 38 del 13 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Modifiche alle ordinanze nn. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022»;

Considerata l'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, «Disciplina procedimentale per la conclusione delle attività istruttorie dei comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonché riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma» e, in particolare, la proroga delle attività istruttorie di valutazione delle domande presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalla misura B al 31 marzo 2023;

Vista l'ordinanza n. 49 del 29 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione degli elenchi di interventi di cui all'allegato n. 1, art. 9, comma 4, e art. 9, comma 6, dell'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, «BANDO B1.3a» «Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative microimprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3a)» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista l'ordinanza n. 79 PNC del 15 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifica degli allegati 1 e 2 all'ordinanza n. 49 del 29 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione degli elenchi di interventi di cui all'allegato n. 1, art. 9, comma 4, e art. 9, comma 6, dell'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, "BANDO B1.3a" "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative microimprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3a)" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 90 PNC del 29 marzo 2024 Ulteriori modifiche degli allegati 1 e 2 all'ordinanza n. 49 del 29 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione degli elenchi di interventi di cui all'allegato n. 1, art. 9, comma 4, e art. 9, comma 6, dell'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, "BANDO B1.3.A" "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Considerato l'art. 3, comma 6 della predetta ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, a tenore del quale, ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente

destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altre linee di intervento;

Vista l'ordinanza n. 81 del 20 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione della riallocazione delle risorse non impegnate derivanti dalle linee di intervento B3.3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Marche;

Vista la nota di Unioncamere acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0017144-A-06/05/2024, con cui si comunica che non vi sono risorse residue per la Regione Lazio sulle misure B2.1 - B2.2 - B2.3;

Vista la nota di Invitalia acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0010260-A-15/03/2024, con cui si comunicava l'entità delle risorse residue/fabbisogni finanziari PNC Sisma - gestore Invitalia, nonché l'elenco delle domande sospese per assenza di copertura finanziaria, raggruppate per sub-misura;

Considerato che dalla succitata nota di Invitalia si desumeva che, per il Cratere 2016, Regione Lazio, l'ammontare delle risorse residue non impegnate relative alla misura B3.3 fosse pari a euro 528.750,21 e che l'ammontare delle risorse residue non impegnate relative alla misura B1.3a fosse pari a euro 199.494,40, per un totale di euro 728.244,61;

Vista la nota della struttura commissariale prot. CGRTS-0013717-P-08/04/2024, con la quale veniva richiesto di individuare la migliore destinazione per le risorse ancora disponibili per la Regione Lazio e relative al Piano Next Appennino, pari a euro 728.244,61;

Vista la nota dell'USR Regione Lazio acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0016620-A-30/04/2024 con cui era stato chiesto di destinare le risorse residue di cui sopra alla misura B1.2 «Interventi per progettualità di dimensione intermedia», ad integrazione del finanziamento assegnabile all'intervento che risulta primo nella graduatoria, fatta comunque salva la verifica della sostenibilità dell'investimento da parte del soggetto proponente, che dovrà in ogni caso finanziare con proprie risorse la restante parte della spesa non coperta dal finanziamento in esame;

Vista l'ulteriore nota di Invitalia, acquisita agli atti della struttura commissariale prot. CGRTS-0017299-P-07/05/2024, di aggiornamento della precedente, con la quale si comunica che per la Regione Lazio non vi sono ulteriori risorse disponibili relative al Piano Next Appennino a valere sulle sub-misure B1.1, B1.2, B1.3b, B1.3c, B3.2, mentre vi sono risorse residue a valere sulla sub-misura B3.3 pari a euro 528.750,21 e sulla sub-misura B1.3a pari a euro 322.882,11, per un totale di euro 851.632,32;

Vista la successiva nota dell'USR Regione Lazio acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0017585-A-08/05/2024 con cui è stato confermato che la Regione Lazio intende destinare le risorse di cui sopra, così come riconsiderate, alla misura B1.2;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata dell'8 maggio 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione della riallocazione delle risorse non impegnate derivanti dalle linee di intervento B3.3 e B1.3a del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Lazio

1. È approvata la riallocazione delle risorse non impegnate di cui alla linea di intervento B3.3 e B1.3a del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito del territorio della Regione Lazio a favore della sub misura B1.2 nell'ambito del medesimo territorio.

2. È disposta la trasmissione della presente ordinanza al soggetto gestore ai fini dell'adozione dei successivi adempimenti di competenza, come da rispettivi bandi.

3. Il soggetto gestore, sulla base degli indirizzi del soggetto attuatore ed in stretta collaborazione con gli organi da questi indicati, avrà cura dell'attuazione degli interventi, attraverso l'assistenza ai soggetti ammessi al finanziamento e la soluzione delle criticità, provvedendo altresì ad informare i soggetti attuatori dell'avanzamento della realizzazione degli interventi finanziati a mezzo riallocazione con cadenza almeno trimestrale, al fine di consentire agli stessi l'adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero, per l'effetto, necessari.

Art. 2.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura tecnica di missione.

Roma, 8 maggio 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1583

24A03503

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossimetazolina cloridrato, «Vicks Sinex».

Estratto determina AAM/PPA n. 534/2024 del 28 giugno 2024

Autorizzazione variazioni: è autorizzato il *grouping* di variazione di tipo II (VN2/2021/209) come di seguito indicato:

1 x tipo II - B.II.a.3.b.2 modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *b)* altri eccipienti; 2 modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale,

da:

levomentolo, sodio citrato, polimero dell'isottilpoliossietilfenolo (tiloxapolo), acido citrico anidro, clorexidina digluconato soluzione, benzalconio cloruro, canfora racemica, disodio edetato, eucaliptolo, sodio idrossido, acqua depurata,

a:

acido citrico monoidrato, sodio citrato, glicerolo (85%), acqua depurata;

2 x tipo IA - B.II.b.1.a sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito *a)* sito di confezionamento secondario;

2 x tipo IA - B.II.b.1.b sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito *b)* sito di confezionamento primario;

2 x tipo IB - B.II.b.1.e sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito *e)* sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

2 x tipo IA - B.II.b.2.c.2 modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito *c)* sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti 2. compresi il controllo dei lotti/le prove;

per la fase di rilascio dei lotti, sostituzione dell'officina Procter And Gamble Manufacturing Gmbh, sita in Procter & Gamble Strasse 1 64521 Gross Gerau, Germany, con le seguenti officine Famar Health Care Services Madrid, S.A.U., sita in Avda. Leganés, 62 Alcorcón 28923 (Madrid), Spagna e Sofarimex - Indústria Química E Farmacêutica, S.A., sita in Av. das Indústrias - Alto do Colaride, 2735–213 Cacém, Portogallo;

1 x tipo IA - B.II.b.4.b modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito *b)* sino a 10 volte inferiore;

1 x tipo IB - B.II.b.3.a modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito *a)* modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

4 x tipo IA - B.II.b.5.c modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito *c)* soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa;

2 x tipo IB, 1 x tipo IA - B.II.d.1.z modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, altra variazione;

2 x tipo IA- B.II.d.1.d modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito *d)* soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante);

6 x tipo IA_{IN}, 3 x tipo IB - B.II.d.1.c modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito *c)* aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

1 x tipo IA - B.II.d.2.e modifica della procedura di prova del prodotto finito *e)* aggiornamento della procedura di prova per renderla conforme alla monografia generale aggiornata della farmacopea europea;

1 x tipo IA - B.II.d.2.a Modifica della procedura di prova del prodotto finito *a)* modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

2 x tipo IB - B.II.d.2.d modifica della procedura di prova del prodotto finito *d)* altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte);

2 x tipo IA - B.II.d.1.a modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito *a)* rafforzamento dei limiti delle specifiche;

1 x tipo IA_{IN} - B.II.f.1.a.1 modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito *a)* riduzione della durata di conservazione del prodotto finito 1. così come confezionato per la vendita;

riduzione della validità del prodotto come confezionato per la vendita da quattro anni a trentasei mesi;

1 x tipo IB - B.II.f.1.b.2 modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito *b)* estensione della durata di conservazione del prodotto finito 2. dopo la prima apertura (sulla base di dati in tempo reale);

durata di conservazione dopo prima apertura a dodici mesi;

1 x tipo IB - B.II.e.1.b.1 modifica del confezionamento primario del prodotto finito *b)* modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore 1. forme farmaceutiche solide, semisolide e liquide non sterili;

1 x tipo IB - B.II.e.5.d modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito *d)* modifica del peso/volume di riempimento di medicinali multidose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso non parenterale, che comportano di conseguenza l'autorizzazione di una nuova confezione di seguito riportata:

«0,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in HDPE da 10 ml con pompa dosatrice - A.I.C. n. 023198043 base 32 0Q3YBV;

in sostituzione della confezione autorizzata:

«0,05% spray nasale, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 023198017.

È autorizzato l'inserimento dei pittogrammi ai sensi dell'art. 79, decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (N1B/2021/6187) di seguito indicati:

orologio con effetto fino a 12 ore;

il *claim* «senza conservanti»;

relativamente all'etichetta interna ed esterna della nuova confezione sopra citata A.I.C. n. 023198043.

È autorizzato il *grouping* di variazione di tipo II (VN2/2024/18) composto da due variazioni C.I.4 - modifiche dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per adeguamento al *Company Core Data Sheet* (CCDS), modifiche editoriali e adeguamento al QRD, relativamente alla nuova confezione 023198043.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Giorgio Ribotta, 11, 00144 Roma, codice fiscale 05858891004.

Gli stampati corretti e approvati ed i *mock up* dell'etichettatura sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione A.I.C. n. 023198043 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica - medicinali da banco o di automedicazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione A.I.C. n. 023198043 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C-*BIS*.

Stampati

La nuova confezione del medicinale VICK SINEX A.I.C. n. 023198043 deve essere posta in commercio con gli stampati (riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustrativo, etichettatura e *mock up* dell'etichettatura) conformi a quanto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03477

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di alprazolam «Anelor» e a base di lormetazepam «Ipnolor».

Estratto determina AAM/PPA n. 535/2024 del 28 giugno 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/965.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Farto S.r.l. - Farmaco biochimico toscano con sede legale e domicilio fiscale in via dei Caboto n. 49 - 50127 - Firenze, codice fiscale 06569640482.

Medicinali:

ANELOR - A.I.C. 035857046 - «750 microgrammi/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

IPNOLOR - A.I.C. 036449015 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Società Errekappa Consumer S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 - Milano, codice fiscale 11936180964.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03478

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e amlodipina, «Coaredam».

Estratto determina AAM/PPA n. 542/2024 del 28 giugno 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/954.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 - Milano, codice fiscale 09674060158.

Medicinale: COAREDAM.

Confezioni:

«10 mg/5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. 045397015;

«10 mg/10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. 045397027;

«20 mg/5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. 045397039;

«20 mg/10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. 045397041.

Alla società Scharper S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Ortles n. 12 - 20139 - Milano, codice fiscale 09098120158.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03479

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido salicilico e rabarbaro, «Pyralvex».

Estratto determina AAM/PPA n. 543/2024 del 28 giugno 2024

Si autorizza la seguente variazione tipo II C.I.4), modifica del paragrafo 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in accordo al CCDS aggiornato al 22 gennaio 2021, modifiche editoriali e di allineamento alla versione corrente del QRD *template*, sono modificati i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.3, 6.6, 8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, i paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del foglio illustrativo, le sezioni 5, 7 e 8 del confezionamento secondario e le sezioni 2, 3 e 4 del confezionamento primario relativamente al medicinale PYRALVEX

Confezioni:

A.I.C. n. 005268038 - «50 mg/ml + 10 mg/ml soluzione gengivale» 1 flacone in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 005268040 - «50 mg/ml + 10 mg/ml soluzione gengivale» 1 flacone in vetro da 30 ml.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni secondo la lista dei termini *standard* della farmacopea europea

da:

A.I.C. n. 005268038 - «50 mg/ml + 10 mg/ml soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 005268040 - «50 mg/ml + 10 mg/ml soluzione gengivale» 1 flacone da 30 ml;

a:

A.I.C. n. 005268038 «50 mg/ml + 10 mg/ml soluzione gengivale» 1 flacone in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 005268040 «50 mg/ml + 10 mg/ml soluzione gengivale» 1 flacone in vetro da 30 ml.

Codice pratica: VN2/2024/12

Titolare A.I.C.: Viatris Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03480

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sequenza contrattuale ad integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali.

Il giorno 27 giugno 2024 alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto funzioni centrali 2019-2021.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022.

Per l'A.Ra.N. il Presidente Cons. Antonio Naddeo *(firmato)*

Per le:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni
CISL FP *(firmato)*	CISL *(firmato)*
FP CGIL *(firmato)*	CGIL *(firmato)*
UIL PA *(firmato)*	UIL *(firmato)*
CONFSAL UNSA *(firmato)*	CONFSAL *(firmato)*
FLP *(firmato)*	CGS *(firmato)*
USB PI *(firmato)*	USB *(firmato)*
CONFINTESA FP *(firmato)*	CONFINTESA *(firmato)*

ALLEGATO

SEQUENZA CONTRATTUALE AD INTEGRAZIONE DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI DEL 9 MAGGIO 2022

Indice

Art. 1.

Oggetto, campo di applicazione, effetti

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è sottoscritto nell'ambito di una specifica sequenza contrattuale prevista dalla dichiarazione congiunta n. 4 allegata al Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022 relativo al triennio 2019-2021.

2. Le disposizioni del presente contratto si applicano al personale dipendente di nazionalità italiana di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle sedi diplomatiche e consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero.

3. Gli effetti della presente sequenza contrattuale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'Amministrazione mediante la pubblicazione nel sito *web* dell'A.Ra.N. e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La sottoscrizione della presente sequenza contrattuale non determina alcun effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.

5. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a. Accordo 22 ottobre 1997, con cui si intende l'«Accordo successivo per il personale di cui all'art. 1, comma 4, 3° alinea del CCNL del comparto Ministeri» sottoscritto il 22 ottobre 1997;

b. CCNL 16 febbraio 1999, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 1998-2001», sottoscritto il 16 febbraio 1999;

c. Accordo 12 aprile 2001, con cui si intende l'«Accordo successivo per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze italiane all'estero», sottoscritto il 12 aprile 2001;

d. CCNL 14 settembre 2007, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri – quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 14 settembre 2007;

e. CCNL 19 maggio 2020, con cui si intende il «CCNL relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL dl personale del Comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018», sottoscritto il 19 maggio 2020;

f. CCNL 9 maggio 2022, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali - triennio 2019-2021» sottoscritto il 9 maggio 2022.

6. Per quanto non diversamente previsto dal presente contratto, al personale di cui al comma 2 continuano ad applicarsi, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001, l'Accordo 22 ottobre 1997 e l'Accordo 12 aprile 2001, come modificati e integrati dai successivi CCNL applicabili a tale personale, nonché il CCNL 19 maggio 2020, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente contratto e dalle norme legislative.

Art. 2.

Ordinamento professionale

1. Al personale di cui al presente contratto continua ad applicarsi l'ordinamento professionale previsto dall'Accordo 12 aprile 2001. In particolare, il riferimento all'allegato A contenuto all'art. 3, comma 3, dell'Accordo 12 aprile 2001 deve intendersi all'allegato A del CCNL 16 febbraio 1999.

Art. 3.

Assenze per malattia

1. La lettera *a)* dell'art. 7, comma 7, dell'Accordo 22 ottobre 1997, come sostituita dall'art. 34, comma 2, del CCNL 14 settembre 2007, è sostituita dalla seguente:

«*a)* intera retribuzione per i primi centoventi giorni di assenza;».

Art. 4.

Incrementi del Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere

1. Poiché al personale destinatario del presente contratto non sono attribuibili i benefici economici previsti per il personale dei ministeri dal CCNL 9 maggio 2022, il Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere di cui all'art. 2 del CCNL 19 maggio 2020 è incrementato, in luogo dei predetti benefici non attribuiti, dei seguenti importi pro-capite annui:

euro 209 per l'anno 2019;

rideterminati in euro 423 per l'anno 2020;

rideterminati in euro 1.005 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Gli importi pro-capite di cui al comma 1 sono sommati al valore medio pro-capite già determinato ai sensi dell'art. 2, comma 4 del CCNL del 19 maggio 2020.

3. Sono confermate le previsioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del CCNL 19 maggio 2020.

24A03484

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione e informazione a contenuto prevenzionale

L'Inail pubblica il presente avviso di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti integrati di formazione e informazione a contenuto prevenzionale ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni rivolto ai soggetti proponenti di cui alle tipologie di seguito descritte.

1. Finalità.

L'avviso pubblico è finalizzato alla realizzazione di una campagna formativa e informativa nazionale a contenuto prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle azioni di sensibilizzazione ai rischi nuovi ed emergenti, mediante il finanziamento di progetti di formazione e informazione.

2. Modalità di attuazione e normativa.

L'avviso pubblico trova riferimento negli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I contributi oggetto del presente avviso saranno concessi con procedura valutativa a sportello sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

La selezione dei progetti ammissibili sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Soggetti destinatari.

I destinatari dei progetti di formazione e informazione sono:

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP);

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA);

responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP);

lavoratori;

datori di lavoro;

docenti *tutor* interni e *tutor* formativi esterni coinvolti nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

4. Soggetti proponenti.

Possono presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti proponenti:

a) organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, rappresentate nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 81/2008, che potranno partecipare all'avviso pubblico per lo svolgimento di attività formative e informative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, o anche per il tramite di società di servizi controllate dalle predette organizzazioni (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, comma 1, punto 1), ad esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti;

b) organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ee)* e all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2008, iscritti al repertorio di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 2022, n. 171.

I soggetti proponenti, come sopra individuati, potranno presentare domanda di partecipazione all'avviso, in forma singola o in aggregazione con altri soggetti appartenenti alla propria e all'altra sopraindicata categoria.

Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione, può presentare una sola domanda di partecipazione per ciascuno degli ambiti tematici riportati nell'avviso.

5. Progetti ammessi al finanziamento.

Sono finanziabili esclusivamente i progetti che si articolano sulla base delle condizioni e dei requisiti indicati nell'avviso pubblico.

6. Risorse finanziarie.

L'entità delle risorse previste è pari a complessivi euro 14.000.000,00 (euro quattordicimilioni/00).

Il suddetto importo viene suddiviso in misura paritaria per ognuno degli ambiti tematici riportati nell'avviso, per un importo pari a euro 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00).

7. Importo ammesso al finanziamento.

Ai progetti ammessi sarà riconosciuto un contributo finanziario di importo variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore in cui si articolano le iniziative formative e informative.

Tale importo è calcolato sulla base di euro 30,00 per ora per partecipante in caso di iniziative realizzate in modalità in presenza, e di euro 25,00 per ora per partecipante in caso di iniziative realizzate in modalità webinar/videoconferenza sincrona.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione che preveda iniziative integrate di formazione e informazione sia presentata da un soggetto proponente singolo, l'importo complessivo finanziabile sarà compreso tra un minimo pari a euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) e un massimo pari a euro 800.000,00 (euro ottocentomila/00); in caso di domanda presentata da un'aggregazione, l'importo complessivo finanziabile sarà compreso tra un minimo pari a euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) e un massimo pari a euro 1. 750.000,00 (euro unmilionesettecentocinquantamila/00).

8. Modalità per la presentazione delle domande.

Le domande di finanziamento andranno inoltrate esclusivamente per via telematica, previa autenticazione tramite SPID/CIE/CNS, mediante l'accesso ai servizi *on-line* sul portale dell'Istituto all'indirizzo: www.inail.it - secondo le modalità indicate nell'avviso.

Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti e per la compilazione e invio della domanda *on-line*, saranno pubblicati sul sito www.inail.it nella sezione Attività e servizi/ Prevenzione e sicurezza/ Finanziamenti per la sicurezza/ Finanziamenti ad enti ed organismi/ Avviso pubblico formazione e informazione 2024.

9. Pubblicità.

Il presente estratto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il testo integrale dell'avviso con i relativi allegati è pubblicato nella sezione Avvisi e scadenze del portale istituzionale www.inail.it nella sezione Attività e servizi> Prevenzione e sicurezza> Finanziamenti per la sicurezza> Finanziamenti ad enti ed organismi> Avviso pubblico formazione e informazione 2024.

10. Punti di contatto.

Per informazioni ed assistenza sul presente avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

È anche possibile rivolgersi al servizio «Inail Risponde», nella sezione «Supporto» del portale www.inail.it

Ulteriori specifici chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail all'indirizzo PEC dcprevenzione@postacert.inail.it fino a dieci giorni prima della scadenza del termine per l'invio della domanda.

Indicazioni di portata generale saranno oggetto di specifiche FAQ pubblicate in apposita sezione del portale istituzionale www.inail.it

24A03447

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Olio dei Colli di Bologna» e pubblicazione del disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Fragola della Basilicata» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal rete olio *extra* vergine di oliva Colli di Bologna, acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi a il giorno 10 giugno 2024 località Varignana - Castel San Pietro Terme (BO), provvede come previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - ufficio PQA 1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it, - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29 paragrafo 1 e 2 e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15 paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la già menzionata domanda sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «OLIO DEI COLLI DI BOLOGNA»
PUBBLICAZIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (IGP) «Olio dei Colli di Bologna» è riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare nonché dalla normativa vigente.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'IGP «Olio dei Colli di Bologna» deve essere ottenuto da olive coltivate raccolte e molite esclusivamente nel territorio di cui all'art. 3, appartenenti alle varietà di seguito indicate:

le varietà ammesse per la produzione di olio monovarietale l'IGP «Olio dei Colli di Bologna» sono:

Correggiolo, Frantoio, Nostrana di Brisighella e suoi cloni, Ghiacciolo e suoi cloni, Farneto, Montebudello, Montecapra, Montecalvo 2 ed Oliveto. Le olive delle varietà selezionate devono essere presenti in una percentuale pari o superiore all'85%, mentre il rimanente 15% potrà essere costituito da altre *cultivar*;

per la produzione di olio non monovarietale (*blend*) l'IGP «Olio dei Colli di Bologna», oltre alle varietà sopra citate, sono ammesse anche le *cultivar* Leccino e Maurino; le olive di tutte le varietà ammesse devono essere presenti in maniera congiunta di due o più *cultivar* in una percentuale pari o superiore all'80%, mentre il rimanente 20% potrà essere costituito da altre *cultivar*.

All'atto dell'immissione al consumo l'olio *extra* vergine di oliva ad indicazione geografica protetta «Olio dei Colli di Bologna» deve risultare conforme ai seguenti *standard* chimico-fisici ed organolettici:

analisi sensoriale: fruttato di oliva da medio ad intenso (mediana > 3) che si integra con percezioni medio-intense (mediana > 3) sia di amaro sia di piccante; possono essere presenti note secondarie di carciofo, erba, mandorla, pomodoro;

acidità libera: ≤ 0,3%;

K_{232}: ≤ 2,20;

K_{270}: ≤ 0,20;

acido oleico: ≥ 72%;

acido linoleico: ≤ 10%

rapporto oleico/linoleico: ≥ 7;

biofenoli/polifenoli: ≥ 150 mg acido gallico/kg olio (metodo spettrofotometrico di folin-ciocalteu).

I parametri non espressamente citati sono in ogni caso conformi alla vigente normativa UE per gli oli extravergini di oliva.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione (coltivazione e raccolta delle olive) e del processo di oleificazione dell'IGP «Olio dei Colli di Bologna» comprende i comuni localizzati a sud della via Emilia nel territorio amministrativo della Città metropolitana di Bologna, e precisamente:

per l'intero territorio comunale:

Alto Reno Terme;
Borgo Tossignano;
Camugnano;
Casalecchio di Reno;
Casalfiumanese;
Castel d'Aiano;
Castel del Rio;
Castel di Casio;
Castiglione dei Pepoli;
Fontanelice;
Gaggio Montano;
Grizzana Morandi;
Lizzano in Belvedere;
Loiano;
Marzabotto;
Monghidoro;
Monte San Pietro;
Monterenzio;
Monzuno;
Pianoro;
San Benedetto Val di Sambro;
Sasso Marconi;
Valsamoggia;
Vergato;
Zola Predosa;

per la porzione di territorio comunale posto a sud della via Emilia:

Anzola dell'Emilia;
Bologna;
Castel San Pietro Terme;
Dozza;
Imola;
Ozzano dell'Emilia;
San Lazzaro di Savena.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell'IGP «Olio dei Colli di Bologna», devono essere quelle atte a conferire alle olive e all'olio che da esse deriva le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli razionali dal punto di vista agronomico, ma tali da non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

Al fine di consentire un'agricoltura ecosostenibile, orientata verso la tutela della salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente, si devono rispettare le norme riportate dal disciplinare di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna oppure le normative previste per la produzione biologica, comunque atte a conferire alle olive ed all'olio specifiche caratteristiche di qualità.

Le olive devono essere sane ed integre e devono essere lavorate nel più breve tempo possibile e comunque entro quarantotto ore dalla raccolta, compresa l'eventuale sosta in frantoio.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'IGP «Olio dei Colli di Bologna» deve essere effettuata nel periodo compreso tra l'inizio dell'invaiatura dei frutti e il 20 novembre.

La produzione massima di olive per ettaro è fissata in kg 7.000 nel caso di oliveti specializzati e in kg 60 per pianta nel caso di piante sparse.

Modalità di raccolta, stoccaggio, oleificazione, conservazione e commercializzazione del prodotto

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'IGP «Olio dei Colli di Bologna» deve avvenire direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. È vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione.

È altresì vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e/o sulle reti di raccolta permanenti.

Le olive raccolte devono essere trasportate con cura, in cassette, cassoni od altri contenitori rigidi forati che favoriscano l'aerazione. È vietato l'uso di sacchi.

L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi deve avvenire in cassette, cassoni od altri contenitori rigidi forati che favoriscano l'aerazione, evitando fenomeni di surriscaldamento e/o di fermentazione.

Le olive devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio prima della fase di molitura.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che preservino le caratteristiche peculiari dei frutti. Sono esclusi gli impianti di estrazione di tipo discontinuo.

La temperatura massima di lavorazione consentita in frantoio è di 27°C.

Avvenuta l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, in un intervallo di temperature comprese tra 13°C e 25°C.

Prima del confezionamento, l'olio deve essere filtrato (o almeno decantato), per eliminare eventuali sedimenti e residui di lavorazione.

Il prodotto in fase di pre-distribuzione deve essere in condizioni di protezione dalla luce diretta e a temperatura controllata (intervallo di temperature: 13-25°Csia in fase di pre-distribuzione che di stoccaggio).

In caso di stoccaggio in cisterne di acciaio, prima dell'imbottigliamento, devono essere utilizzati gas inerti (es. N2 o Ar) per saturare lo spazio di testa (parte del serbatoio di stoccaggio sopra al livello dell'olio) del recipiente riducendo così il contatto con l'ossigeno che potrebbe dar luogo a reazioni di ossidazione.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

La richiesta di riconoscimento della denominazione «Olio dei Colli di Bologna» si basa sulla reputazione e sulle caratteristiche di qualità dell'olio.

La forte tradizione e storicità, le caratteristiche climatiche, i fattori ambientali e genetici, nonché le tecniche agronomiche e estrattive conferiscono all'Olio dei Colli di Bologna una buona reputazione. Tale reputazione è supportata dalla buona qualità dello stesso che si fonda su una alta presenza di acido oleico, un contenuto percentuale in acido linoleico relativamente basso e valori di acidità libera decisamente contenuti. È definibile un olio equilibrato con un'intensità media dei sentori positivi di fruttato, amaro e piccante.

Il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ha redatto una approfondita relazione tecnica con determinazione analitica dei parametri qualitativi di tipo chimico e sensoriale realizzata su un gruppo di tredici campioni di olio considerati rappresentativi della produzione della rete di produttori della zona dell'«Olio dei Colli di Bologna».

Le analisi evidenziano come l'Olio dei Colli di Bologna sia caratterizzato da valori di acidità libera decisamente contenuti e sia un olio equilibrato dall'intensità media dei sentori positivi di fruttato, amaro e piccante. Le analisi evidenziano inoltre una buona presenza di acido oleico e un contenuto percentuale in acido linoleico relativamente basso. Il rapporto tra acido oleico/acido linoleico è risultato molto positivo e tale da conferire una buona stabilità della matrice lipidica all'ossidazione.

Le suddette caratteristiche hanno supportato e valorizzato la reputazione dell'«Olio dei Colli di Bologna» che nasce dal forte legame storico tra questa coltivazione e la zona di cui all'art. 3. Numerose infatti sono le testimonianze storiche di questa antica coltura nella Provincia di Bologna. Rari esemplari ultracentenari, toponimi di località come «Oliveto» nel Comune di Monteveglio, nomi di strade «Via degli olivi» nel Comune di Monte San Pietro, o «Via degli oleari» a Bologna e corsi d'acqua come il «torrente Olivetta» affluente del Lavino, sono solo alcuni dei richiami alla presenza dell'olivicoltura nel bolognese.

La ricca bibliografia riguardante gli studi sull'olivicoltura nella Provincia di Bologna ha evidenziato come numerose siano le testimonianze storiche di questa antica coltura nella Provincia di Bologna.

Nel libro «Notizie sull'olivicoltura bolognese» il professore emerito in arboricoltura dell'Università di Bologna, Enrico Baldini, compie un approfondito *excursus* storico dell'olivicoltura nell'area collinare di Bologna e sua provincia sin dall'epoca romanica.

Il ritrovamento di antichi genotipi, veri e propri monumenti naturali, ha permesso la selezione e la conservazione di *cultivar* autoctone uniche della Provincia di Bologna, naturalmente dotate dei migliori caratteristiche agronomiche per crescere nell'area collinare di Bologna e fornire un olio peculiare di alta qualità.

Al riguardo l'*ex* istituto di biometeorologia (IBIMET- CNR), conduce da oltre trent'anni anni studi volti al recupero delle risorse genetiche con lo scopo di differenziare le produzioni locali, di identificare le potenzialità delle aree vocate alla coltivazione dell'olivo rivolgendo una particolare attenzione al valore ambientale, paesaggistico, storico e culturale degli oliveti locali. Nell'ottica di mantenere forte il legame dell'olio con il territorio, tale istituto raccomanda, in fase d'impianto, di privilegiare le seguenti *cultivar* autoctone della Provincia di Bologna: Farneto, Montebudello, Montecalvo 2, Montecapra, ed Oliveto.

Nell'ultimo ventennio la suddetta reputazione si è sempre più intensificata. Dai dati Istat (5° censimento generale dell'agricoltura 2000) emerge infatti che le superfici agricole investite a olivo nella provincia di Bologna nel 1990 registravano 11,95 ettari dislocati su diciassette aziende. Si ricorda la gelata significativa del 1985 che provocò gravi danni all'olivicoltura italiana e in particolare in Emilia-Romagna molte piante di olivo vennero danneggiate nella loro parte epigea e quindi riallevate dalla parte ipogea, comportando significative riduzioni delle produzioni. Nell'anno 2000 si è poi osservato un incremento delle superfici, caratterizzate dalla tipica distribuzione a macchia di leopardo. Le statistiche ISTAT inerenti al ventennio 2002-2021 riportano un andamento crescente delle quantità di produzioni e delle superfici deputate alla produzione di olive da olio nella Provincia di Bologna.

L'olivicoltura del territorio bolognese è una tipica produzione di olive da olio, questo trova conferma anche nella tipologia delle antiche *cultivar* reperite nei territori bolognesi le cui rese al frantoio hanno mostrato la loro spiccata attitudine alla produzione di olio.

L'«Olio dei Colli di Bologna» è dunque noto e apprezzato come risulta da vari articoli sulla stampa.

Diverse sono inoltre state le iniziative che danno evidenza della notorietà dell'«Olio dei Colli di Bologna» anche all'estero, come l'evento organizzato dall'ambasciatore dell'Unione europea Lorenzo Terzi a Washington (Resto del Carlino 10 giugno 2019) e vari sono inoltre gli apprezzamenti ricevuti dai clienti che hanno acquistato l'Olio dei Colli di Bologna, sia in Italia che all'estero, tra cui Giappone e California. Numerosi sono stati i premi vinti ai concorsi nazionali e internazionali tra cui solo negli ultimi anni:

nel concorso regionale Emilia-Romagna «Il Novello dell'Emilia Romagna» 2022 il primo premio nella categoria fruttato medio/intenso e il premio speciale «Il Migliore», all'azienda agricola Bonazzadi San Lazzaro di Savena;

al frantoio Valsanterno, per l'olio Monte di Nola, due foglie rosse dal Gambero Rosso nel 2022, quattro gocce Bibenda 2022, tre foglie rosse Gambero Rosso 2023, cinque gocce Bibenda 2023;

all'olio Vargnano di Palazzo di Varignana, tre foglie oli d'Italia Gambero Rosso, NYOOC *Gold Award* 2023, JOOP *Gold Award* 2023 e *Silver Award* OOI Olanda 2023;

all'olio Stiffonte di Palazzo di Varignana, due foglie oli d'Italia Gambero Rosso, JOOP *Gold Award* 2023, Canada IOOC 2023, Dubai OOC *Gold Award* 2023.

Numerosi sono stati gli eventi divulgativi finalizzati a promuovere l'Olio dei Colli di Bologna tra cui il convegno dal titolo: «L'olio di oliva dei Colli Bolognesi» tenutosi a Bologna, e l'incontro dal titolo:

«Certificazione di qualità per l'olivicoltura dei Colli Bolognesi» tenutosi a Sasso Marconi.

Art. 7.

Imbottigliamento, etichettatura e distribuzione

L'IGP «Olio dei Colli di Bologna» deve essere commercializzato in recipienti consentiti dalla normativa vigente e con capacità non superiore a cinque litri, sigillati e provvisti di etichetta. Deve essere utilizzato un sistema di imballaggio primario/secondario che protegga l'olio dalla luce e dalle elevate temperature.

L'etichetta deve riportare la dicitura «Olio dei Colli di Bologna» che deve figurare con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati o consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

All'Indicazione geografica protetta «Olio dei Colli di Bologna», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente pre-

vista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

Sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato delle imprese produttrici (ad esempio: «monovarietale», seguito dal nome della *cultivar* utilizzata).

L'etichetta deve inoltre contenere il logotipo descritto nel presente articolo.

IGP «Olio dei Colli di Bologna» è sia verbale che figurativo e consiste nella denominazione «Olio dei Colli di Bologna» e nel logotipo rappresentato dalle due torri simbolo di Bologna, da foglie di olivo ed olive, poste sopra la dicitura del logo stesso, come di seguito raffigurato:

OLIO DEI COLLI DI BOLOGNA

Il suddetto logo è costituito dalle due torri di Bologna stilizzate, Garisenda a sinistra ed Asinelli a destra, inscritte in un cerchio, con la torre di destra che esce per un quarto verso l'alto. Il cerchio è contenuto nella parte inferiore da due rami con foglie di ulivo, uno a sinistra con sei foglie ed uno a destra con cinque foglie di dimensione ed inclinazione diversa. I due rami hanno nella parte inferiore sei olive stilizzate, tre olive ciascuno di diversa grandezza ed inclinazione. I colori per la stampa sono:

* nero su bianco;

* bianco su nero (o altro fondo scuro);

su bianco: torri, cerchio, olive e testo pantone 430, rami di ulivo pantone metallizzato 871;

su nero: torri, cerchio, olive e testo bianco, rami di ulivo pantone metallizzato 871.

24A03486

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 28 giugno 2024

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 28 giugno 2024 del Comitato nazionale, recante: «Modifica termini di validità dell'accettazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa per le variazioni della dotazione dei veicoli.» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it

24A03485

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo «TUV Austria Italia S.p.a.», in Monte Roberto, alla certificazione CE sull'emissione acustica ambientale secondo la direttiva 2000/14/CE.

Con decreto del direttore generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del direttore generale consumatori e mercato del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 giugno 2024 la società TUV Austria Italia S.p.a., con sede legale in via del Commercio n. 6/A - 60030 - Monte Roberto (AN), è autorizzata ad effettuare valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2000/14/CE per i seguenti moduli:

schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0120PRD con scadenza il 19 giugno 2028:

prodotti: tutte le macchine di cui all'art. 12;

moduli/procedure di valutazione della conformità:

allegati VI (Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli);

allegato VII (Procedura di verifica dell'esemplare unico);

schema MS a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 certificato n. 0084MS, con scadenza il 15 giugno 2025:

prodotti: tutti i prodotti (macchine ed attrezzature) di cui all'art. 12;

moduli/procedure di valutazione della conformità:

allegato VIII (Procedura di garanzia di qualità totale).

L'autorizzazione, relativa agli schemi menzionati, decorre dalla data di notifica all'Organismo dell'autorizzazione ed è notificata alla Commissione europea e agli Stati membri, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. L'autorizzazione ha le scadenze riportate nel seguito, al pari dei relativi certificati di accreditamento:

schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0120PRD con scadenza il 19 giugno 2028;

schema MS a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 certificato n. 0084MS, con scadenza il 15 giugno 2025.

24A03481

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Universal Audit S.r.l.», in Pontecagnano Faiano.

Con decreto direttoriale 2024, emanato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio-decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 17 novembre 2006, alla società «Universal Audit S.r.l.» con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04397340656, già sospesa con decreto direttoriale 12 dicembre 2023.

24A03482

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020

Con ordinanza n. 184 del 13 maggio 2024, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 31 maggio 2024 al n. 1585, avente ad oggetto «Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020», sono disposte le modifiche indicate nell'oggetto dell'ordinanza.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/ordinanze

24A03520

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-159) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00